

## XV Legislatura

### Attività Parlamentare – Cofirmatario

#### DDL [15]

1) DDL N. 477 del 16.10.09 - Norme in materia di rifunzionalizzazione dei presidi ospedalieri.

**Gruppo Parlamentare:** UDC

**Firmatari:** Maira Raimondo (UDC)• Fagone Fausto (UDC)• Torregrossa Raimondo (PDL)• Cascio Salvatore (UDC)• Gianni Giuseppe (UDC)• Ragusa Orazio (UDC)• Ardizzone Giovanni (UDC)• Lo Giudice Giuseppe (UDC)• Forzese Marco (UDC)• Formica Santi (PDL)• Donegani Michele (PD)• Dina Antonino (UDC)• Limoli Giuseppe (PDL)• Vinciullo Vincenzo (PDL)• **Leontini Innocenzo (PDL)**• Caronia Maria Anna (Misto)• Savona Riccardo (UDC)• Mattarella Bernardo (PD)• Caputo Salvino (PDL)• Galvagno Michele (PD). (PDL) • Oddo Camillo (PD)

**Argomenti:** • Sanità

**Organo d'Esame:** 6. Sesta Commissione - Servizi Sociali e Sanitari

#### Iter

**Attuale:**

03 nov 2009 Annuncio assegnazione Seduta n. 118 AULA

**Storico:**

20 ott 2009 Annunziato Seduta n. 116 AULA

27 ott 2009 Assegnato per esame Commissione SESTA

---

#### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la presente proposta di legge a mira a indirizzare in maniera univoca gli atti consequenziali per il processo di trasformazione della rete ospedaliera siciliana senza comunque intaccare gli scopi prefissati dal piano di rientro e gli indirizzi generali dettati dal corpo normativo introdotto con la legge regionale n. 5 del 2009.

Si mira ad affermare la volontà inequivocabile del legislatore espressa nel corso delle sedute d'aula che hanno animato il dibattito sul sistema di riordino sanitario, in cui è stato fissato il criterio di mantenimento dei servizi per acuzie e riabilitazione presso le strutture oggetto di rifunzionalizzazione, senza con ciò variare la rimodulazione del numero

totale dei posti letto ospedalieri regionali nell'ambito dei posti letto assegnati per ogni singola ASP e tenendo conto delle prime esperienze dall'entrata in vigore della riforma, nel tentativo di evitare vicende drammatiche come quella che ha riguardato il P.O.S. Stefano di Mazzarino.

I presidi ospedalieri oggetto dell'odierna proposta di legge, devono pertanto assicurare posti letto di medicina, cardiologia e chirurgia generale e gli annessi servizi di laboratorio analisi, radiologia e pronto soccorso, in modo da assicurare le prestazioni sanitarie di media assistenza perché gli stessi siano effettivamente fruibili e accessibili.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

1. I presidi ospedalieri di Ribera, Niscemi, Mazzarino, Giarre, Biancavilla, Militello Val di Catania, Nicosia, Sant'Agata di Militello, Petralia Sottana, Comiso, Scicli, Avola, Alcamo, Pantelleria, Palazzo Adriano e Salemi, non possono essere destinatari di una dismissione integrale della loro funzione di assistenza e cura per acuti.

2. La rifunionalizzazione dei presidi ospedalieri di cui al comma 1, nell'allocare posti letto per lungodegenza e riabilitazione, non può escludere il mantenimento di un'attività garantita di assistenza e cura per acuti.

3. Gli atti consequenziali all'applicazione della presente legge, devono uniformarsi al parere reso dalla Conferenza dei sindaci e nel rispetto della dotazione di posti letto già prevista in sede provinciale.

##### Art. 2.

##### Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

## 2) DDL N. 451 del 30.07.09 - Protezione catodica degli acquedotti

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Corona Roberto (PDL)• Leontini Innocenzo (PDL)• D'Asero Antonino (PDL).  
• Scammacca Della Bruca Guglielmo (PDL)• Torregrossa Raimondo (PDL)• Bosco Antonino (PDL)

**Argomenti:** • Acquedotti, irrigazioni e dighe

**Organo d'Esame:** 4. Quarta Commissione - Ambiente e Territorio

### Iter

**Attuale:**

15 set 2009 Annunzio assegnazione Seduta n. 109 AULA

**Storico:**

04 ago 2009 Annunziato Seduta n. 107 AULA

05 ago 2009 Assegnato per esame Commissione QUARTA

---

#### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

lo scopo del presente disegno di legge è quello di rendere omogenea la normativa vigente in materia di protezione catodica' sulle strutture in acciaio per il trasporto di gas e fluidi in particolare per quelle utilizzate per il trasporto di acqua.

Nel contesto di un riordino complessivo della normativa di protezione di tutti gli acquedotti di adduzione in acciaio della Regione con annessi i relativi impianti tecnici, nell'intento di preservarli il più a lungo possibile, proteggendoli da correnti vaganti, consentendo, quindi, il conseguimento di un notevole risparmio di risorse finanziarie evitando il rifacimento degli stessi.

Garantire un servizio all'utenza affidabile e sicuro, tale da consentire la fruizione dell'intera quantità di acqua immessa nelle strutture di adduzione, eliminare, finalmente, sprechi, disfunzioni e perdite, proteggere le strutture anche da possibili infiltrazioni che potrebbero causare notevoli danni alla salute pubblica, questo è il motivo per il quale oggi si presenta alla vostra attenzione questo disegno di legge che certamente, vista l'importanza della materia e il suo immediato impatto anche nelle finanze regionali , vorrete apprezzare favorevolmente.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.  
Finalità

1. Tutti gli acquedotti di adduzione in acciaio presenti nel territorio della Regione, a prescindere dall'utenza, proprietà o gestione, allo scopo di preservarli nel tempo da rotture, crepe, perforazioni, infiltrazioni o altro che ne possano limitare la portata, sono obbligatoriamente dotati di impianto di protezione catodica.

Art. 2.  
Modalità di intervento

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'ANCI SICILIA, l'ANCE e i rappresentanti degli ordini professionali, emana un decreto che contenga misure per rendere obbligatoria le misure di protezione di cui all'articolo 1 nella fase di progettazione delle opere; lo stesso decreto deve contenere, altresì, misure obbligatorie per la costruzione e la manutenzione degli impianti di protezione catodica con l'utilizzo di personale idoneo in possesso di titolo di qualificazione professionale rilasciato da organismo accreditato.

2. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, predispone un piano per dotare tutti gli acquedotti di adduzione in acciaio esistenti nel territorio della Regione della protezione di cui all'articolo 1.

Art. 3.  
Copertura finanziaria

1. Per l'adeguamento, la costruzione e la manutenzione degli impianti di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare la somma di euro 5.000.000 annue per il triennio 2009/2011.

2. Le somme di cui al comma 1 sono da prelevare dall'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana finalizzato ai nuovi interventi legislativi.

Art. 4.  
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

### 3) DDL N. 449 del 29.07.09 - Norme in materia di professioni turistiche

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Corona Roberto (PDL)• Torregrossa Raimondo (PDL)• **Leontini Innocenzo (PDL)**• Bosco Antonino (PDL)

**Argomenti:** • Turismo

**Organo d'Esame:** 5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro

#### **Iter**

#### **Attuale:**

04 ago 2009 Annunzio assegnazione Seduta n. 107 AULA

#### **Storico:**

29 lug 2009 Annunziato Seduta n. 105 AULA

29 lug 2009 Assegnato per esame Commissione QUINTA

---

#### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il turismo rappresenta, per la Regione, uno dei settori economico-produttivi a maggiore potenzialità di sviluppo, in un mercato nazionale e internazionale in rapida espansione, le risorse ambientali e culturali di cui dispone tutto il territorio siciliano hanno un alto indice di fruibilità e di spendibilità nel settore turistico.

Una efficace azione di offerta e di mediazione delle predette risorse è subordinata alla disponibilità di operatori in possesso di ampie competenze professionali, capaci di garantire risposte ottimali alle molteplici e variegate domande di fruizione turistica.

La forte competitività esistente tra le aree del mediterraneo nell'offerta di servizi sempre più efficaci ed efficienti rispetto alle differenziate forme di domanda turistica comporta certamente nuovi strumenti e personale certamente e specificamente dotato di conoscenze più specifiche.

La necessità di un riordino dei ruoli e delle funzioni propri delle attuali figure professionali, operanti in ambito turistico, non sempre rispondenti alle più attuali esigenze di una utenza composita, fortemente differenziata per tipologia e condizioni esistenziali, per cultura, per bisogni, per fruibilità di tempi e mezzi, per disponibilità economica, etc.

Onorevoli colleghi, con D.M. 4 agosto 2000 e succ.

modificazioni e stato istituito il corso di laurea in Scienze turistiche (classe 39, oggi L-15) allo scopo di modernizzare il sistema della domanda/offerta turistica con il ricorso a nuove e più adeguate figure professionali, dotate di ampia conoscenza culturale e di approfondite competenze professionali.

Qualunque iniziativa politico-amministrativa di pianificazione turistica del territorio presuppone, Onorevoli colleghi, la disponibilità di operatori capaci di esercitare specifici compiti di programmazione e di promozione turistica, d'intesa con le agenzie di settore presenti sul territorio.

Questo disegno di legge che oggi si porta alla vostra attenzione delinea e definisce il quadro delle figure professionali che da ora in avanti, se come spero questo disegno di legge verrà approvato, potranno operare in Sicilia.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1. Definizioni

1. In Sicilia possono operare nel settore turistico le seguenti figure professionali:

a) promotore turistico delle risorse ambientali e culturali: è chi, per professione, promuove, attraverso la predisposizione di appositi pacchetti turistici, la più ampia fruizione delle risorse ambientali e culturali presenti sul territorio, individuando ottimali criteri e condizioni di mediazione, tali da suscitare interessi e/o bisogni di fruizione meglio rispondenti alle possibili e/o concrete domande dell'utenza turistica;

b) programmatore turistico: è chi, per professione, progetta e/o pianifica l'offerta turistica assumendo l'ottica del marketing turistico, agendo in coerenza con le scelte di sistema proprie della politica e delle pubbliche amministrazioni e/o per orientare le scelte medesime;

c) guida turistica: è chi, per professione, si pone alla guida di persone singole e/o di gruppi di persone, stabilendo efficaci azioni di mediazione tra le risorse storico-culturali e ambientali presenti nel territorio e le variegate espressioni di curiosità, interessi e bisogni fruitivi delle utenze;

d) accompagnatore turistico: è chi, per professione, accoglie e accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi e/o percorsi turistici, curando l'attuazione del pacchetto predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti, con competenza nell'uso delle lingue straniere, con adeguato atteggiamento relazionale, fornendo utili notizie per la migliore fruizione del servizio turistico;

e) animatore turistico: è chi, per professione, organizza e gestisce il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali;

f) direttore tecnico di agenzia: è chi, per professione, si assume la responsabilità della direzione tecnica dell'agenzia di viaggio.

#### Art. 2.

##### Titoli di accesso alle figure delle professioni turistiche

1. Per accedere alle figure professionali di cui all'articolo 1 i candidati devono possedere i seguenti titoli di studio:

a) per l'accesso alla qualifica di promotore turistico la laurea in scienze del turismo (ex classe 39, L-15, LM 49);

b) per l'accesso alla qualifica di programmatore turistico la laurea in scienze del turismo (ex classe 39, L-15, LM 49);

c) per l'accesso alla qualifica di guida turistica la laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o laurea in scienze del turismo (ex classe 39, L-15, LM 49) o altre lauree che abbiano attinenza con i contenuti culturali e scientifici di particolari forme di fruizione turistica (laurea in scienze naturali; laurea in scienze biologiche; o similari);

d) per l'accesso alla qualifica di accompagnatore turistico la laurea in scienze del turismo (ex classe 39, L-15, LM 49);

e) per l'accesso alla qualifica di animatore turistico: diploma di scuola secondaria superiore;

f) per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico di agenzia: laurea in scienze del turismo (ex classe 39, L-15, LM 49).

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti per l'esercizio delle professioni consolidate alla data di approvazione della presente legge, fermo restando il diritto dell'Amministrazione regionale ad individuare e a definire le norme e le modalità di transizione dallo stato giuridico preesistente a quello determinato dall'approvazione della presente legge, nonché le modalità di accesso all'abilitazione ed all'esercizio delle professioni turistiche.

#### Art. 3.

##### Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**4) DDL N. 432 del 7.05.09 - Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, 'Norme sull'Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque.**

**Gruppo Parlamentare:** UDC

**Firmatari:** Maira Raimondo (UDC)• **Leontini Innocenzo (PDL)**• Leanza Nicola (MPA).

**Argomenti:** • Enti Regionali

**Organo d'Esame:** 1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

**Iter**

**Attuale:**

12 mag 2009 Annunzio assegnazione Seduta n. 90 AULA

**Storico:**

11 mag 2009 Assegnato per esame Commissione PRIMA

11 mag 2009 Assegnato per parere Commissione QUARTA

12 mag 2009 Annunziato Seduta n. 90 AULA

---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

l'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nell'istituire l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ha assegnato alla stessa la disciplina dei settori dei rifiuti e delle acque raggruppando sotto un'unica autorità la regolazione delle materie che erano distribuite tra vari rami dell'Amministrazione.

La repentina soppressione prevista con decorrenza 1 gennaio 2010 dall'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, comporterebbe l'impossibilità di portare a termine con la dovuta continuità una serie di attività in corso di svolgimento, attuate secondo le direttive di Governo, con rischio di gravi ricadute sia in termini economici che con riguardo al benessere dei siciliani.

In particolare si rammenta che, tra le misure di contenimento dell'emergenza ambientale, l'Assemblea, con la legge finanziaria 2009, ha assegnato all'ARRA il compito di nominare i commissari ad acta presso i comuni e le società d'Ambito con l'incarico di individuare ed attuare le operazioni necessarie per monetizzare i crediti degli A.T.O. Inoltre, è di questi giorni la notizia che per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del luglio 2007, l'ARRA ha sottoscritto con gli operatori industriali, gli accordi propedeutici all'espletamento delle nuove gare per la realizzazione dei

termovalorizzatori.

Ciò ha permesso, in conformità a quanto concordato con la Commissione europea ed in ossequio al mandato ricevuto dalla Giunta regionale, la pubblicazione dei bandi di gara che consentiranno la gestione di un sistema integrato, con produzione di energia, di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione.

Si precisa che il cronoprogramma previsto nel bando stabilisce in trentun mesi il termine dei lavori e la data di inizio effettiva dell'operatività degli impianti. Inoltre, nell'ipotesi in cui in questa prima fase non ci dovessero essere concorrenti ed in caso di esito negativo della procedura negoziata con gli attuali affidatari, occorrerà attivare altre procedure concorsuali per l'aggiudicazione degli appalti, prima del subentro dell'Amministrazione regionale, previsto, come ipotesi residuale, ad aprile 2010.

Oltre quanto sopra rappresentato si evidenzia che l'Agenzia è responsabile di azioni programmatiche riferite a numerose linee di intervento a valere sui fondi PO FESR 2007/2013. A tal riguardo, ad esempio, il settore bonifiche ha già finanziato ventiquattro interventi per un totale di circa 53 milioni di euro e, nell'ambito dell'A.P.Q Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo' sono stati finanziati interventi per circa 80 milioni di euro e sono in via di finanziamento ulteriori interventi per 12,5 milioni.

Va evidenziato inoltre la situazione di eccezionale complessità e gravità dovuta alla presenza di oltre quattrocento tra siti inquinati e potenzialmente inquinati sui quali intervenire.

L'ARRA ha inoltre in corso di realizzazione un sistema di impianti per la gestione dei rifiuti di grande rilevanza. Infatti, al 2001 erano già stati autorizzati, dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (A.R.T.A), quaranta impianti, mentre ad oggi, gli impianti autorizzati dall'agenzia risultano essere 376 e sono in via di rilascio n. 104 autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti.

Non ultimo, per quanto riguarda la materia della regolazione delle acque in Sicilia, si rappresenta che l'Agenzia ha in corso il completamento degli interventi infrastrutturali di sovrambito oltre a nuove iniziative in attesa della realizzazione e del completamento di alcune dighe (Blufi, Pietrarossa, ecc..).

Un discorso a parte, nel quale potrà essere importante il ruolo dell'ARRA, va fatto in ordine al servizio idrico integrato. Infatti gli ATO oggi ancora privi di soggetto gestore risultano essere quelli di Messina, Trapani e Ragusa. Tale situazione, di fatto, impedisce l'utilizzo delle risorse economiche della

Comunità europea e nazionali per il rifacimento delle reti idriche ed il completamento del sistema fognario e depurativo in quanto non è presente la parte di cofinanziamento del soggetto privato. Nei sei ATO ove, invece, a seguito di gara ad evidenza pubblica sono presenti i soggetti gestori, l'attività degli stessi è stata rallentata dalle opposizioni di alcune amministrazioni locali per quanto riguarda la consegna del servizio di gestione, in merito al quale l'Agenzia ha avviato una massiccia azione di commissariamenti.

D'altra parte, a legislazione vigente, gli interventi relativi alle reti idriche ed al sistema fognario e depurativo non possono che essere attuati nei comuni ove la gestione è stata trasferita al gestore del servizio idrico integrato.

In mancanza di queste condizioni, oltre a non potere utilizzare le risorse comunitarie e nazionali, si prevedono due rischi:

- 1) che venga definita la procedura di infrazione comunitaria a carico dello Stato italiano e quindi della Regione;

- 2) che il soggetto gestore potrebbe richiedere risarcimento per il mancato utile previsto dalle convenzioni stipulate con gli ATO.

Dal punto di vista delle infrastrutture sono stati completati i transiti all'Agenzia, da parte dei diversi precedenti enti gestori, di: n. 18 grandi dighe, n. 2 traverse, dell'adduttore Castello in provincia di Agrigento e dell'adduttore San Leonardo e Poma in provincia di Palermo. Sono state definite le procedure propedeutiche per il transito delle dighe Ponte Barca e Lentini con le quattro traverse allaccianti. Sono in avanzata fase le procedure per il transito di n. 5 dighe (Garcia, Rubino, Paceco, Zafarana e Scanzano). Si sta procedendo al bando di gara per l'affidamento dei lavori di completamento dell'adduttore Castello. E' in fase di perfezionamento l'autorizzazione sulla V.I.A. da parte del Ministero competente, relativamente ai lavori di riqualificazione del serbatoio della diga Olivo. Inoltre è stata definita l'istruttoria, da parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, dell'intervento relativo al completamento dei lavori degli allaccianti dell'invaso Olivo. E' stato definito un programma di interventi a favore dei Consorzi di bonifica, concordato con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e condiviso dall'ex AGENSUD, per un importo complessivo di circa 12 milioni di euro. Sono in fase di elaborazione gli interventi di riefficientamento delle dighe Comunelli e Desueri.

Gli interventi sopra descritti consentiranno una maggior efficienza del sistema idrico regionale.

Per concludere l'Agenzia si sta altresì impegnando per la redazione del Piano di gestione delle acque in

Sicilia, che rappresenta una evoluzione voluta dalla vigente normativa del già redatto ed approvato Piano di Tutela delle Acque.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2013.

2. All'articolo 7, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, la parola sei' è sostituita con quattro'. Alla rideterminazione delle competenze si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**5) DDL N. 399 del 30.03.09 - Disposizioni in materia di voto a domicilio per i disabili gravissimi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana.**

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Torregrossa Raimondo (PDL)• **Leontini Innocenzo (PDL)**• Bosco Antonino (PDL)• Marinese Ignazio (PDL)• Formica Santi (PDL)• D'Asero Antonino (PDL)• Corona Roberto (PDL)• Pogliese Salvatore (PDL)• Leanza Edoardo (PDL)• Marrocco Livio (PDL)• Vinciullo Vincenzo (PDL)• Campagna Alberto (PDL).

**Argomenti:** • Leggi voto • Handicap, soggetti portatori di....

**Organo d'Esame:** 1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

**Iter**

**Attuale:**

01 apr 2009 Annunzio assegnazione Seduta n. 80 AULA

**Storico:**

31 mar 2009 Annunziato Seduta n. 79 AULA

01 apr 2009 Assegnato per esame Commissione PRIMA

---

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge interviene per colmare un vuoto normativo nella Regione che, in occasione delle ultime consultazioni regionali, ha generato gravi ingiustizie nei confronti di quei disabili che non possono allontanarsi dalle proprie abitazioni per esercitare il proprio diritto di voto.

Il diritto di voto viene garantito dall'articolo 48 della Costituzione, che lo definisce come dovere civico', limitabile solo in caso di incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Tale assunto è valido anche per la legge relativa all'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale. Tuttavia, secondo l'attuale normativa elettorale, prevista dalla legge regionale n. 29 del 1951, ai soggetti che non possono allontanarsi dalle proprie dimore a causa dei loro handicap o della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali non è consentito l'esercizio del diritto, contravvenendo tanto ai dettami costituzionali quanto ai principi ispiratori della stessa legge elettorale regionale.

Per queste persone è necessario istituire la

possibilità di voto a domicilio, già presente nella legislazione nazionale (legge n. 22 del 2006). Ciò attraverso un'apposita previsione normativa da inserire dopo l'articolo 41 della legge regionale n. 29 del 1951, eliminando, quindi, l'ingiusta disparità di trattamento tra i cittadini siciliani sani e quelli disabili.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Disposizioni per il voto a domicilio dei disabili gravissimi

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 41 bis. Disposizioni per il voto a domicilio dei disabili gravissimi - 1. I disabili gravissimi nonché gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, impossibilitati a raggiungere il seggio, sono ammessi a votare secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.'.

Art. 2.

Formula di pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14

1. La presente legge è inserita nella Gazzetta ufficiale della Regione, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

**6) DDL N. 355 del 3.02.09 - Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell' articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto della Regione recante 'Modifiche dello Statuto della Regione siciliana.**

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Aricò Alessandro (PDL)• **Leontini Innocenzo (PDL)**• Maira Raimondo (UDC).  
• Cordaro Salvatore (UDC)• Pogliese Salvatore (PDL)• Marrocco Livio (PDL)• Fagone Fausto (UDC)• Campagna Alberto (PDL)• Falcone Marco (PDL)• Ardizzone Giovanni (UDC)• Mancuso Fabio Maria (PDL)• Currenti Carmelo (PDL)• Ragusa Orazio (UDC)• Corona Roberto (PDL)• D'Asero Antonino (PDL)• Savona Riccardo (UDC)• Marinese Ignazio (PDL)• Limoli Giuseppe (PDL)• Dina Antonino (UDC)• Leanza Edoardo (PDL)• Vitrano Gaspare (PD)• Cascio Salvatore (UDC)• Scilla Antonino (PDL)• Mineo Francesco (PDL)• Lo Giudice Giuseppe (UDC)• Vinciullo Vincenzo (PDL)• Termine Salvatore (PD)• Forzese Marco (UDC)• Bonomo Mario (PD)• Di Benedetto Giacomo (PD)• Caputo Salvino (PDL)• Greco Giovanni (PDL)• Gucciardi Baldassare (PD)• Lupo Giuseppe (PD)• Torregrossa Raimondo (PDL).

**Argomenti:** • Deputati Regionali

**Organo d'Esame:** Commiss.Speciale per lo Statuto della Regione

**Iter**

**Attuale:**

24 mar 2009 Annuncio assegnazione Seduta n. 76 AULA

**Storico:**

17 feb 2009 Annunziato Seduta n. 64 AULA

19 mar 2009 Assegnato per esame Commissione STATUTO

---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la modifica al titolo V della Costituzione, che comprende l'introduzione anche per la Sicilia della elezione diretta del Presidente della Regione, hanno reso oramai improcrastinabile la revisione dello Statuto regionale. Fin dal 2001, l'Assemblea regionale siciliana aveva avvertito l'esigenza di rivedere lo Statuto, tant'è che la Commissione Statuto dell'epoca, attraverso un lavoro proficuo e certosino, aveva prodotto una ipotesi di revisione che fu approvata dall'Assemblea regionale siciliana e prodotta al Parlamento nazionale per l'esperimento delle procedure di rito. A causa della chiusura di quella legislatura nazionale, il progetto di revisione venne accantonato.

A distanza di anni è sempre forte l'esigenza per un aggiornamento e adeguamento dello Statuto della Regione, che possa porlo al passo con i mutamenti della società siciliana di oggi e che possa quindi trasformarlo in uno strumento di sviluppo e di crescita della Sicilia, avvicinando sempre più come è esigenza dei tempi in cui viviamo, le istituzioni ai cittadini siciliani.

La modifica legislativa proposta è un primo importante passo in questa direzione, e cioè prende spunto oltre che dalle modifiche costituzionali sopra citate, anche dalla importante sensibilità democratica che scaturisce da una attenta analisi di uno strumento, appunto lo Statuto, che se pur attuale nelle finalità per le quali era stato pensato, necessita di un ammodernamento non solo nella forma, ma di un ammodernamento di sostanza che deriva dall'opportunità di introdurre dei corretti vi ad alcune norme introdotte, anche di recente, che non sempre hanno funzionato. Ed in prospettiva di quanto finora asserito, la proposta va nella direzione di un rafforzamento degli organismi dell'Assemblea Regionale Siciliana, il parlamento della Sicilia eletto dai siciliani, che diventa così inequivocabilmente il baluardo delle istanze autonomistiche anche in considerazione della riforma federalista che lo Stato si appresta a varare.

---0---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, è così sostituito:

1. L'Assemblea regionale siciliana elegge nel suo seno il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, due Vicepresidenti, tre Questori, i Segretari e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo Regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti'.

##### Art. 2.

1. All'articolo 10 dello Statuto della Regione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole 'tre giorni' sono aggiunte le parole 'e non oltre trenta';

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Il comma 2 è così sostituito:

2. In caso di dimissioni, di rimozione, di approvazione di mozione di sfiducia, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, entro i successivi novanta giorni l'Assemblea

regionale elegge tra i suoi membri il Presidente della Regione, che resta in carica fino al termine della legislatura.'

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto della Regione, sono aggiunti i seguenti commi:

3. L'Assemblea regionale, nel corso della legislatura, può approvare una sola mozione di sfiducia.'

4. Nel caso di dimissioni, di approvazione di mozione di sfiducia o di rimozione, il Presidente della Regione decade dalla carica di deputato regionale. Per l'attribuzione del seggio rimasto vacante si procede alla surrogazione secondo le norme stabilite dalla legge.

#### Art. 3.

1. All'articolo 12 dello Statuto della Regione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole 'Assemblea regionale' sono aggiunte le parole 'e quelli di organizzazione.'

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4 bis. L'Assemblea regionale può autorizzare il Governo regionale a disciplinare con regolamento materie non coperte da riserve di legge, determinando le norme generali di disciplina della materia.'

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 18 dello Statuto della Regione, è aggiunto il seguente:

Art. 18 bis. L'Assemblea regionale può disporre inchieste ed indagini su materie che interessino la Regione. Le inchieste possono altresì essere disposte con legge regionale.'

#### Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 41 ter dello Statuto della Regione, è così sostituito:

3. I progetti di modificazione dello Statuto sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime parere vincolante entro due mesi dalla ricezione.'

**7) DDL N. 339 del 16.01.09 - Integrazioni alle norme in materia di incompatibilità dei deputati regionali in attuazione dei principi costituzionali.**

**Gruppo Parlamentare:** UDC

**Firmatari:** • Maira Raimondo (UDC) • Vinciullo Vincenzo (PDL) • Caputo Salvino (PDL) • Limoli Giuseppe (PDL) • Antinoro Antonio (UDC) • Scammacca Della Bruca Guglielmo (PDL) • Cascio Salvatore (UDC) • Buzzanca Giuseppe (PDL) • Dina Antonino (UDC) • Mancuso Fabio Maria (PDL) • **Leontini Innocenzo (PDL).**

**Argomenti:** • Deputati Regionali

**Organo d'Esame:** Iter concluso

**Iter**

**Attuale:**

03 feb 2009 Concluso

**Storico:**

19 gen 2009 Assegnato per esame Commissione PRIMA

20 gen 2009 Annunziato Seduta n. 59 AULA

20 gen 2009 Annunzio assegnazione Seduta n. 59 AULA

03 feb 2009 Abbinamento con ddl 342; ddl 86; ddl 231; ddl 262; - VEDI ddl 342 Seduta n. 34 0100 Commissione PRIMA

---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge n. 22 del 5 dicembre 2007 che detta le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto ove al comma 3 è previsto che a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea stabilisca le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici '.

Ebbene, poiché all'articolo 10 sexies è prevista l'automatica decadenza, in caso di incompatibilità sopravvenuta, in dispregio del consolidato principio costituzionale che è necessaria la preventiva contestazione della causa dell'incompatibilità o dinanzi all'organo amministrativo o a quello giudiziario.

Che, infatti, non è disciplinata la procedura di

contestazione della causa di incompatibilità, né è previsto l'assegnazione di un termine dalla contestazione per la rimozione delle cause di incompatibilità a differenza di quanto previsto dalla normativa statale in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario.

Che, ancora, il legislatore, in ossequio alla consolidata giurisprudenza costituzionale, con legge 2 luglio 2004, n. 165, ha dettato le disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione in materia di incompatibilità, prevedendo al capo I, articolo 3 lettera d) l'attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi garantendo espressamente l'esercizio delle rispettive funzioni fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi.'.

Alla lettera g) ha previsto la fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.'.

Che la legge 154 del 23 aprile 1981, che trova applicazione solo per le regioni ordinarie, prevede all'articolo 12 l'applicazione della stessa legge anche ai giudizi in corso in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato', e che quindi per uniformità trattandosi di materia regolata dallo ius superveniens le presenti integrazioni per le cause di incompatibilità dei deputati regionali non possono non trovare applicazione con riferimento anche ai giudizi in corso.

Tutto ciò premesso si rende necessario apportare le necessarie integrazioni al detto articolo 10 sexies per renderlo conforme principio fondamentali dell'ordinamento giuridico attuative dell'articolo 122 della Costituzione.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

Disposizioni in materia di incompatibilità dei deputati regionali

1. A comma 1 dell'articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall'articolo 1 della legge 5 dicembre 2007, n. 22,

dopo le parole negli articoli del presente Capo debbono', sono inserite le seguenti parole: previa contestazione da parte della Commissione per la verifica dei poteri dell'Assemblea regionale siciliana'.

2. All'articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall'articolo 1 della legge 5 dicembre 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1 bis. Ove la incompatibilità è accertata giudizialmente, il deputato deve optare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, altrimenti decade dalla carica di parlamentare regionale.'

3. Le norme del presente articolo si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.  
Norma finale

1. La presente legge è inserita nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana distintamente dalle altre leggi senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

## 8) DDL N. 307 del 20.11.08 - Sostegno alla ricerca scientifica sul territorio regionale.

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Corona Roberto (PDL).• Bosco Antonino (PDL).• D'Asero Antonino (PDL).  
• Campagna Alberto (PDL).• **Leontini Innocenzo (PDL).**• Adamo Giulia (Misto).•  
Torregrossa Raimondo (PDL).

**Argomenti:** • Ricerca scientifica• Università

**Organo d'Esame:** 5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro

### Iter

#### **Attuale:**

03 dic 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 48 AULA

#### **Storico:**

25 nov 2008 Annunziato Seduta n. 41 AULA

02 dic 2008 Assegnato per esame Commissione QUINTA

02 dic 2008 Assegnato per parere Commissione TERZA

---

#### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

Nell'attuale congiuntura economica e nella temperie culturale che caratterizza i primi anni di questo nuovo millennio, l'inadeguatezza delle università italiane, soprattutto di quelle esistenti nel meridione del paese, rispetto agli standard internazionali e alle richieste del mercato, si scontra inevitabilmente con le esigue risorse economiche che lo Stato può mettere a disposizione della ricerca scientifica.

In tale situazione la Regione Siciliana, interpretando le necessità emergenti ed in special modo a seguito delle ultime programmazioni finanziarie del Governo italiano, si impegna a sostenere le Università siciliane e il personale che in esse a vari livelli esplica la propria attività di ricerca stanziando annualmente fondi destinati a incentivare la ricerca e garantire condizioni adeguate al prosieguo delle attività a essa legate.

Nella convinzione che il futuro del paese è posto nelle nuove generazioni e che proprio queste ultime subiscono il progressivo impoverimento delle risorse messe a disposizione dallo Stato, la Regione intende perseguire una lungimirante politica di garanzia e sostegno dei giovani ricercatori e della politica di

rientro dei cervelli siciliani, i quali risultano i maggiormente penalizzati dalle contingenze attuali.

Riteniamo necessario rivolgere particolari attenzioni alle specifiche realtà della Sicilia, individuandone le peculiarità economiche, sociali, storiche e culturali, al fine di contribuire, anche attraverso la ricerca scientifica, alla crescita e alla promozione del territorio, alla elevazione del livello di vita delle varie componenti della società siciliana ed al progresso delle scienze umane.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

1. Ogni anno la Regione destina alle università di Palermo, Catania e Messina, fondi finalizzati all'incentivazione della ricerca nella misura di 3.000.000 milioni di euro da ripartire alle tre università pubbliche siciliane ed espressamente finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca presentati da singoli ricercatori o da gruppi.

##### Art. 2.

1. Le domande per l'assegnazione dei fondi per la ricerca possono essere presentate da professori e ricercatori universitari strutturati e da giovani studiosi non strutturati, di comprovata qualificazione scientifica.

2. Il 50 per cento delle somme erogate alle singole università è destinato ai giovani ricercatori, anche non strutturati, di età non superiore ai 40 anni, al fine di garantire un sostegno alle ricerche intraprese e di completare e affinare la propria formazione. Ogni università può decidere se finalizzare il restante 50 per cento al finanziamento di progetti di ricerca presentati dal personale docente strutturato, ovvero destinarlo, per intero o in parte, alle singole facoltà come fondo straordinario per attività scientifiche.

##### Art. 3.

1. La domanda, inviata in formato elettronico, deve essere trasmessa solo ad una delle tre università pubbliche siciliane e corredata di curriculum scientifico e dell'indicazione delle pubblicazioni dei singoli ricercatori o dei componenti dei gruppi di ricerca, relative ai cinque anni solari precedenti la data di pubblicazione del bando di finanziamento, dovrà essere accompagnata da un progetto di ricerca nel quale siano riportati, oltre alla descrizione del progetto stesso, anche gli obiettivi, le metodologie da seguire e la base di partenza scientifica (con eventuali riferimenti bibliografici).

2. Al fine di agevolare il ritorno dei ricercatori siciliani impegnati nelle università straniere, il

possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equipollente ovvero del diploma di specializzazione, conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale.

Art. 4.

1. Possono accedere ai fondi destinati alla ricerca soltanto coloro che abbiano realizzato una produzione scientifica adeguata nel quinquennio precedente quello di emanazione del bando. La produzione scientifica si considera adeguata laddove costituita da almeno tre prodotti di ricerca appartenenti a una o più delle seguenti tipologie: articoli su riviste (anche in formato elettronico), libri, capitoli di libro, monografie, contributi scientifici a congressi nazionali o internazionali.

Art. 5.

1. Per ogni università pubblica siciliana i progetti sono valutati da una commissione composta da cinque commissari, presieduta, con diritto di voto, dal rettore, e composta da docenti universitari e/o da studiosi di riconosciuta valenza scientifica, nominati con decreto del Presidente della Regione proposti dall'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**9) DDL N. 278 del 30.10.08 - Norme per l'attribuzione dei seggi nei consigli comunali e provinciali e per l'elezione diretta dei presidenti di circoscrizione.**

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Pogliese Salvatore (PDL).• Marrocco Livio (PDL).• Caputo Salvino (PDL).  
• Currenti Carmelo (PDL).• Falcone Marco (PDL).• Aricò Alessandro (PDL).• Buzzanca  
Giuseppe (PDL).• Scilla Antonino (PDL).• D'Asero Antonino (PDL).• Cristaudo Giovanni  
(PDL).• Mineo Francesco (PDL).• Mancuso Fabio Maria (PDL).• Limoli Giuseppe (PDL).•  
Scammacca Della Bruca Guglielmo (PDL).• Formica Santi (PDL).• **Leontini Innocenzo  
(PDL).**• Vinciullo Vincenzo (PDL).• Bosco Antonino (PDL).• Campagna Alberto (PDL).•  
Greco Giovanni (PDL).• Torregrossa Raimondo (PDL).• Gennuso Giuseppe (MPA).

**Argomenti:** • Enti locali

**Organo d'Esame:** Iter Concluso

**Iter**

**Attuale:**

25 nov 2008 Concluso

**Storico:**

04 nov 2008 Annunziato Seduta n. 36 AULA

12 nov 2008 Assegnato per esame Commissione PRIMA

19 nov 2008 Abbinamento con ddl 240; ddl 85; ddl 213; ddl 256; ddl 296; ddl 299; VEDI

ddl 240 Seduta n. 22 0100 Commissione PRIMA

25 nov 2008 Annuncio assegnazione Seduta n. 41 AULA

---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

l'attenzione verso le forme di' aggregazione che determinano e stabiliscono il governo delle realtà locali, confermando secondo il politologo Pier Vincenzo Uleri la reale dimostrazione della possibilità di applicazione comune e generale del sistema democratico', è da lungo tempo al centro delle nostre riflessioni.

E' indubbio che questa Assemblea si è più volte posta il problema di garantire, soddisfare ed incoraggiare il desiderio di partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica; ciò h stato fatto attraverso interventi parlamentari, contributi importanti nelle commissioni e specifici disegni di legge che hanno modellato e per certi versi anticipato il sentire comune in materia, dando concretezza al ruolo del legislatore, che è quello appunto, di farsi promotore ed interprete delle esigenze dei propri concittadini.

Questo percorso ha trovato applicazione attraverso le leggi regionali n. 7 del 1992, n. 26 del 1992 e n. 35 del 1997.

Il legislatore ha quindi l'obbligo di interrogarsi se gli interventi legislativi promossi e sostenuti abbiano conseguito il risultato che lo stesso si era prefissato, facilmente riassunto nella formula: coniugazione ottimale di rappresentatività e governabilità'.

E' esercizio sterile, doversi cimentare nella misurazione di una democrazia compiuta, assumendo di volta in volta posizioni intellettuali e politiche buone per qualsiasi stagione ed utilizzabili a seconda dell'interesse momentaneo dello schieramento che le applica.

Noi crediamo che spetti al legislatore un compito più alto, quello cioè di rappresentare la volontà comune del corpo elettorale, salvaguardando il diritto della minoranza ad esprimere la propria specificità ed esercitare il proprio diritto dovere di controllo, garantendo allo stesso tempo e con la medesima attenzione, il diritto della maggioranza a governare, incontrando il desiderio di stabilità che ormai sembra un dato assodato nella sensibilità comune del Paese ed un valore socio-politico conclamato nella gestione della cosa pubblica.

Prima di illustrare in sintesi i capisaldi del disegno di legge, ci preme sottolineare come siano stati valutati con attenzione gli autorevoli pareri espressi in sede di commissioni competenti, con particolare riguardo a quelli opposti alla nostra visione del problema, un riferimento per tutti, l'audizione del prof. Ciro Sbaillò alla Commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana del 21 novembre 2006, soppesando con cura le criticità che venivano delineate.

Per semplificare, alcuni eminenti colleghi ed alcuni politologi, sostengono che alzare le soglie di sbarramento, consolidare la maggioranza all'interno dei consigli comunali ove si vota con il sistema maggioritario, possa determinare un deficit di democrazia'.

Al contrario, e particolarmente alla luce della significativa esperienza che abbiamo maturato partecipando a svariate consultazioni elettorali, noi siamo convinti che l'applicazione costante ed inequivocabile di norme specifiche e chiare, relative ad una composizione maggiormente netta' degli schieramenti, contribuisca in maniera determinante ad una semplificazione del meccanismo, ad una palese ed elementare presentazione di quella macchina elettorale oggi lontana dalla comprensione dei nostri elettori, ma soprattutto alla certezza e trasparenza che chi riesca ad affermarsi in una competizione elettorale governi con stabilità e responsabilità e chi perda eserciti con coerenza e garanzia il ruolo dell'opposizione.

Troppe volte ci siamo scontrati con liste e raggruppamenti, che lontani dal concetto di garanzia democratica', venivano costituiti ad arte per favorire il disegno di calcoli individuali', orientati più verso l'aritmetica delle poltrone che la nobiltà delle idee o la lealtà delle alleanze, e che in alcuni casi, che non esiterei a definire gravi per lo sviluppo del consesso democratico, si sono spinte a condizionare ed orientare (da una posizione minoritaria sul territorio) il programma amministrativo.

In ossequio a quanto rilevato, consci di come le risposte che il cittadino si attende oggi dalla politica, debbano essere improntate alla garanzia e trasparenza nella composizione di una norma, alla tutela della piena governabilità degli enti locali che potremmo definire con il ministro Fitto, il front office delle istituzioni', riteniamo che i tempi siano maturi per un'ulteriore modifica del nostro sistema elettorale, favorendo una partecipazione più ampia ed assertiva, da parte degli elettori, alla determinazione dei ruoli maggiormente rappresentativi ed apicali e che preveda nel segno di una compiuta governabilità:

- a) lo sbarramento del 5 per cento nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- b) lo sbarramento del 5 per cento nelle elezioni dei consigli provinciali;
- c) una differente attribuzione dei seggi nelle consultazioni elettorali che afferiscono ai comuni ove si vota con il sistema maggioritario e significativamente per quelli con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e per quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
- d) l'elezione diretta a turno unico del presidente di municipalità

Alla luce delle premesse sopra svolte, si propone all'Assemblea di approvare il seguente disegno di legge.

---0---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

##### Soglia di sbarramento

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, anteporre il seguente:

'01. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le liste che hanno un quoziente inferiore al 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse

all'assegnazione dei seggi.'

2. All'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, successivamente al comma 1, inserire il seguente:

1 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali, le liste che hanno un quoziente inferiore al 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.'

Art. 2.

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è sostituito dal seguente:

5. Alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 67 per cento dei seggi assegnati al comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 33 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 67 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 33 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.'.

Art. 3.

Modalità di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 142/90, come recepito dall'articolo 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è abrogato.

2. Il presidente del consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del Consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

5. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio di

circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per il candidato alla carica di presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. E' escluso il voto disgiunto. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di presidente collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di presidente o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato presidente, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

6. E' proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età

#### Art. 4.

Eleggibilità e compatibilità del presidente del consiglio di circoscrizione

1. I requisiti per la candidatura a Presidente della circoscrizione, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza sono gli stessi previsti dalla legge per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.

#### Art. 5.

Sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio di circoscrizione e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.

2. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

#### Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

## 10) DDL N. 277 del 30.10.08 - Disposizioni in materia di polizia locale.

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Torregrossa Raimondo (PDL).• Bosco Antonino (PDL).• Scammacca Della Bruca Guglielmo (PDL).• D'Asero Antonino (PDL).• Corona Roberto (PDL).• **Leontini Innocenzo (PDL).**

**Argomenti:** • Politiche di sicurezza

**Organo d'Esame:** Iter Concluso

### Iter

**Attuale:**

07 apr 2009 Concluso

**Storico:**

04 nov 2008 Annunziato Seduta n. 36 AULA

12 nov 2008 Assegnato per esame Commissione PRIMA

25 nov 2008 Annuncio assegnazione Seduta n. 41 AULA

07 apr 2009 Abbinamento con ddl 27; ddl 180; ddl 393; ddl 387; VEDI ddl 387 Seduta n.

47 0100 Commissione PRIMA

---

#### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione e agli enti locali dal Titolo V del decreto legislativo n. 112 del 1998 e detta le norme di attuazione della normativa statale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale.

Per politiche locali per la sicurezza si intende l'insieme delle azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale. I fautori di tali politiche sono tutte le istituzioni locali, Regione, province, comuni, ma anche le organizzazioni e le parti sociali presenti sul territorio.

Per politiche integrate per la sicurezza, d'altra parte, si intendono le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica proprie del Governo nazionale e delle Forze dell'ordine dello Stato.

La sicurezza dei cittadini, quindi, scaturisce dall'efficacia dell'azione posta in essere per

contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, di inciviltà, di conflittualità nell'uso dello spazio pubblico e dalla capacità di rimuovere la percezione soggettiva di insicurezza oltre che di quei comportamenti sanzionati dalla legge.

Di fronte alla diffusione di tutti questi fenomeni ed alla centralità delle politiche volte a sanzionare i comportamenti devianti, sta emergendo una nuova e diversa centralità, quella delle politiche indirizzate a contenere l'ampiezza e la gravità dei fenomeni stessi.

L'attuazione delle politiche di governo per la sicurezza è, dunque, al tempo stesso, produzione di luoghi accoglienti e sicuri, animazione dello spazio pubblico, azione di inclusione, sanzione dei comportamenti illeciti, mediazione dei conflitti e riduzione del danno.

Tale prospettiva esige una forte integrazione tra tutte le politiche pubbliche, da quelle di contrasto alla criminalità a quelle urbanistiche, a quelle sociali.

In Europa, questa prospettiva si traduce nella necessità di integrare gli interventi riconducibili a diversi livelli di articolazione dello Stato, favorendo la partecipazione consapevole delle comunità locali alle politiche della sicurezza. Tale obiettivo si va concretizzando quindi nello scenario complessivo europeo, attraverso due percorsi; da un lato si assiste ad uno spostamento verso il basso di compiti propri degli Stati nazionali, come la prevenzione ed il contrasto della criminalità, dando origine a Stati più o meno marcatamente federali (es. Spagna, Germania); dall'altro, si assiste alla costruzione di strumenti normativi di concertazione, in materia di sicurezza fra i diversi livelli dello Stato (es. Francia, Belgio).

Anche in Italia, si è da tempo dato il via ad una diffusa sperimentazione di iniziative locali di cui sono protagonisti, su un piano di parità, i governi locali e gli organi dello Stato localmente responsabili della sicurezza pubblica.

L'istituzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza (legge n. 121 del 1981 e decreto legislativo n. 279 del 1999) prevede, oltre quella del Prefetto e di tutte le Forze dell'ordine, anche la presenza attiva e propositiva del presidente della provincia e del sindaco del comune capoluogo. Il comitato, i protocolli di intesa tra sindaco e prefetto, siglati in moltissime città del nostro Paese, nonché i protocolli ed i patti per la legalità previsti all'interno della realizzazione dei patti territoriali costituiscono un ulteriore passo in avanti per le nuove politiche del governo della sicurezza fondate sul territorio locale.

Gli enti locali sono protagonisti del processo di attuazione delle politiche di sicurezza. Essi,

infatti, attraverso politiche integrate tra attori sociali e soggetti pubblici, hanno il compito di facilitare l'applicazione della legge, implementare una comune volontà politica in termini di sicurezza, promuovere le mediazioni necessarie per la trasformazione dei conflitti tra autore e vittima, tra giovani ed adulti, assicurare le persone che si sentono minacciate, dalla delinquenza e da strutture amministrative e sociali inadeguate, ideare ed organizzare spazi pubblici di qualità, collettivi e privati.

Significativo, a questo proposito, è il moltiplicarsi di esperienze nazionali e comunitarie di associazioni di enti locali che scambiando buone pratiche si confrontano sulla realizzazione di politiche locali di sicurezza delineando, così, una comune visione del concetto di sicurezza e di democrazia fondati sul protagonismo dei cittadini e dei governi locali.

In questo contesto si va delineando un nuovo ruolo anche della Regione.

Per la prima volta nell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 di trasferimento di funzioni e individuazione di risorse in materia di polizia amministrativa è previsto un ruolo collaborativo permanente della Regione con lo Stato e gli enti locali al fine di perseguire ottimali condizioni di sicurezza delle città e del territorio extraurbano, attraverso servizi integrativi di sicurezza e tutela sociali che prevedano interventi di riduzione del danno ed educazione alla convivenza civile nel rispetto della legalità.

Le regioni, in questo quadro, hanno il compito di coordinare e supportare le politiche locali di sicurezza creando le condizioni ambientali più idonee all'integrazione nelle città delle politiche di sicurezza e delle politiche di contrasto alla criminalità, ponendosi come organo di raccordo rispetto al Governo nazionale e di promozione di queste politiche rispetto agli enti locali, offrendo la possibilità di sperimentare forme di coordinamento delle politiche di sicurezza nel territorio regionale soprattutto rispetto ad alcuni fenomeni che possono essere affrontati e coordinati soltanto su scala regionale.

Le regioni, nel campo del contrasto dei fenomeni di disordine e criminalità diffusa, hanno un compito che non si sovrappone a quello degli enti locali, ma consiste nell'offrire alle città ed alle province ed alle istituzioni responsabili della sicurezza pubblica presenti sul territorio indirizzi, sostegno e coordinamento, anche finanziario, per mettere in opera e sperimentare una vasta gamma di strumenti flessibili di intervento.

Nel nostro Paese, molte regioni stanno affrontando il problema del riconoscimento di uno spazio giuridico

per le politiche regionali di sicurezza. La regione Emilia Romagna, la regione Marche, la regione Lombardia, la provincia autonoma di Trento, la Toscana e la Sicilia, hanno predisposto interventi legislativi che si trovano attualmente in posizioni differenziate rispetto all'entrata in vigore degli stessi.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### TITOLO I

#### Disposizioni generali e sistema integrato di sicurezza

##### Art. 1.

##### Oggetto

1. La presente legge modifica ed integra la legge regionale 1 maggio 1990, n. 17 e detta nuove disposizioni in materia di polizia locale comunale e provinciale nel territorio della Regione e di promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale per migliorarne l'efficacia e l'efficienza mediante una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

2. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, la Regione, d'intesa con la Conferenza Regione-autonomie locali, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento delle politiche comunali e provinciali con quelle regionali.

3. Il concorso della Regione nello sviluppo di un'ordinata e civile convivenza e nella prevenzione dei fenomeni della criminalità e delle loro cause è attuato anche mediante interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana.

4. La qualifica di polizia locale ha valenza su tutto il territorio della Regione.

##### Art. 2.

##### Politiche regionali

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza e di ordine pubblico:

a) collabora con i vari enti territoriali e statali, stipulando intese o accordi per assicurare, nella salvaguardia delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, di interventi diretti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana nonché la tutela ambientale e la protezione civile;

b) promuove intese e accordi con lo Stato e con altri enti pubblici locali, per la collaborazione e cooperazione tra le forze di polizia nazionale e la

polizia locale comunale e provinciale;

c) promuove la partecipazione di associazioni rappresentative di interessi collettivi nella individuazione delle priorità dell'ambito oggettivo degli accordi, come strumento di concertazione per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. La Regione assume il compito di:

a) fornire supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici;

b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

c) stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

d) promuovere la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza urbana, alla ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata;

e) definire le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti di dotazione dei corpi di polizia locale;

f) monitorare e raccogliere i dati inerenti le funzioni di polizia locale e assicurare il coordinamento di tutti i corpi di polizia locale;

g) promuovere l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia locale su tutto il territorio regionale.

3. Le intese e gli accordi di cui ai commi 1 e 2, privilegiano:

a) la gestione integrata del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario e della sicurezza;

b) la realizzazione di sistemi informativi integrati e scambio delle informazioni;

c) l'interconnessione tra le sale operative;

d) l'attività di formazione integrata rivolta agli operatori delle forze di polizia locale e degli operatori sociali anche attraverso sistemi che presentano carattere di permanenza;

e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di polizia locale e di sicurezza.

Art. 3.

Struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata

1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi di polizia locale, è istituita presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una struttura di massima dimensione, denominata Ispettorato regionale per la polizia locale', la cui direzione è affidata ad un dirigente regionale in servizio.

2. L'organizzazione dell'ispettorato regionale è articolata in strutture nel rispetto almeno dei seguenti compiti distintamente assegnati:

- a) studi, ricerche e programmazione;
- b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
- c) coordinamento operativo e rapporti con altri corpi di polizia;
- d) impianti di comunicazione e sistema informativo.

3. L'ispettorato, in particolare, ha il compito di:

a) effettuare la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e di curarne la diffusione. Rientrano tra tali compiti quelli di ricercare, raccogliere e svolgere studi sulla documentazione al fine di fornire utili informazioni ed univoche interpretazioni nonché dare le opportune e conseguenti indicazioni;

b) promuovere il coordinamento sia tra le forze di polizia locale sia con le altre forze di polizia anche nei casi di fenomeni o avvenimenti che interessano il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia medesima;

c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali, al fine di suggerire utili indicazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;

d) elaborare criteri da seguire da parte degli enti per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale;

e) vigilare ed assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento svolto dal centro regionale di cui all'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

f) vigilare sulle inadempienze dei comuni o delle province in ordine al rispetto delle leggi inerenti il servizio di polizia locale e di sollecitare, previo parere del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 17/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali, le

autonomie locali alla nomina di un commissario ad acta che provvede a spese dell'amministrazione inadempiente;

g) elabora e predispone il regolamento-tipo di cui all'articolo 17/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'ispettorato provvede, altresì, alla realizzazione e gestione:

a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l'integrazione di altre banche dati che si occupano della sicurezza;

b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di un numero unico, con il compito di collegare i corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, al fine di ottimizzare il sistema integrato di sicurezza e di offrire servizi celeri, efficienti ed efficaci alla collettività.

5. Sono organi dell'ispettorato regionale per la polizia locale il comitato tecnico regionale e il centro regionale di formazione di cui agli articoli 12 e 11 della legge regionale n. 17/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i quali esplicano le loro funzioni sotto la sorveglianza del dirigente dell'ispettorato regionale per la polizia locale.

6. Alla organizzazione del Dipartimento in strutture, alla dotazione organica e strumentale, alle specifiche professionalità necessarie allo svolgimento delle attività, alle modalità di funzionamento ed alle attribuzioni di specifiche risorse si provvede con apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali.

7. Presso l'ispettorato è istituito l'albo regionale dei comandanti della polizia locale comunale e provinciale, che è aggiornato annualmente a cura dello stesso ispettorato.

8. Le modalità di iscrizione e di utilizzo dell'albo di cui al comma 7 sono stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, su proposta dell'ispettorato regionale per la polizia locale.

#### Art. 4.

##### Albo regionale dei comandanti

1. Possono essere iscritti all'Albo regionale dei comandanti i soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, rientranti in una delle seguenti figure:

a) i comandanti dei Corpi di polizia locale, comunale o provinciale;

b) i dirigenti di polizia locale con almeno tre anni di esperienza maturata nella qualifica all'interno dei Corpi di polizia locale;

c) gli ufficiali dei Corpi di polizia locale comunale con popolazione superiore a 25.000 abitanti con un'esperienza maturata di almeno due anni di funzioni vicarie di comandante di Corpi di polizia locale;

d) gli ufficiali dei Corpi di polizia locale, comunali o provinciali, con almeno cinque anni di esperienza nel profilo all'interno dei Corpi di polizia locale;

e) in sede di prima applicazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo i comandanti di polizia municipale che ricoprono tale incarico da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

##### Conferenza Regione-Autonomie locali

1. Per la valutazione, promozione e attivazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, la Conferenza Regione-Autonomie locali dedica specifiche riunioni su temi di polizia locale, di sicurezza delle persone e del territorio, alle quali sono invitati a partecipare i prefetti e i questori della Regione nonché i comandanti dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluoghi di provincia.

#### Titolo II

##### Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali

#### Art. 6.

##### La Regione

1. I compiti e le funzioni della Regione sono anche quelli individuati nel Titolo I.

#### Art. 7.

##### La provincia

1. La provincia regionale concorre, con particolare riferimento all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con:

a) l'istituzione del corpo di polizia locale provinciale di cui all'articolo 8;

b) la collaborazione del corpo di polizia provinciale nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;

c) la promozione di progetti diretti alla tutela ambientale e territoriale.

#### Art. 8.

## Istituzione del Corpo di polizia locale provinciale

1. Le province regionali istituiscono il Corpo di polizia locale provinciale' uniformandosi ai principi e alle disposizioni della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, nonché alle disposizioni della presente legge.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali predispone lo schema di regolamento del Corpo di polizia locale, che disciplina compiti, modalità di funzionamento e specifiche professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di polizia di che trattasi.

3. In sede di prima applicazione, nei nuovi profili professionali del Corpo di polizia locale provinciale è inquadrato il personale dipendente della provincia appartenente alla corrispondente categoria del personale, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso, selezionato attraverso procedura concorsuale interna e previo superamento di apposito corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, indetto dal Centro regionale di polizia locale. Per l'inquadramento nel profilo professionale di comandante o di dirigente il corso di qualificazione non può essere inferiore a sei mesi.

### Art. 9.

#### Il comune

1. Il comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con:

a) la collaborazione del Corpo di polizia locale comunale nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;

b) la promozione di progetti diretti alla sicurezza urbana;

c) l'assunzione del tema della sicurezza come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;

d) la promozione di campagne informative, la riqualificazione urbana e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità organizzata e gli atti incivili.

### Art. 10.

#### Collaborazione tra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia locale

1. L'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 5. - 1. I comuni, con territorio contiguo, e le province regionali possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia locale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità.

2. Apposita convenzione tra gli enti regola i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza funzionale del personale e dei servizi associati. Analoga convenzione disciplina le eventuali intese dei comuni e delle province per la gestione di particolari servizi di polizia locale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la disciplina dei compensi del personale è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione decentrata dell'ente o organismo che utilizza il personale'.

Art. 11.  
Comando o distacco

1. Il comando o distacco del personale della polizia locale presso altri Corpi di polizia locale può essere disposto per un periodo limitato di tempo, previa intese tra gli stessi Enti locali.

2. Durante il periodo di comando o di distacco, il personale di polizia locale interessato mantiene il rapporto organico con il corpo di appartenenza ed il proprio status giuridico ed economico, mentre funzionalmente dipende dall'Ente presso cui è comandato o distaccato.

3. L'utilizzazione di personale della polizia locale nell'ambito di diversi uffici dell'Ente di appartenenza non può avvenire che per lo svolgimento di mansioni istituzionali di polizia locale e subordinatamente al nulla osta del comandante del Corpo o del responsabile del servizio di polizia locale.

Art. 12.  
Circoscrizioni comunali di polizia locale

1. L'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 7. - 1. Nei comuni ripartiti in circoscrizioni sono istituiti presidi decentrati per l'espletamento dei servizi di polizia locale e del servizio di prossimità nell'ambito della zona circoscrizionale.

2. All'interno di ogni circoscrizione il presidio decentrato organizza il servizio di prossimità sulla base di modelli applicativi che tengano conto del presidio fisico e conoscitivo del territorio.

3. Nella zona che gli è stata assegnata l'agente di prossimità è tenuto a offrire la propria disponibilità nel rapporto tra i cittadini e autorità e/o uffici nonché a promuovere e sviluppare forme di collaborazione tese al miglioramento e alla crescita della qualità della vita dei cittadini, con particolare riferimento alle condizioni ambientali del territorio, a vigilare sull'ordinato e decoroso svolgimento delle condizioni di convivenza civile e delle attività espletate nella zona, a farsi portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi del territorio presieduto.

4. L'organizzazione dei mezzi e del personale del presidio istituito è disciplinata da apposito regolamento di polizia locale'.

### Titolo III

#### Organizzazione e funzioni del servizio di polizia locale

##### Art. 13.

##### Funzioni di polizia amministrativa locale

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale sono esercitate dall'insieme delle strutture di polizia locali operanti nel territorio della Regione.

2. I comuni esercitano tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi dei corpi di polizia locale comunale.

3. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite, si avvalgono del Corpo di polizia locale provinciale istituito ai sensi dell'articolo 8.

4. Sono fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

##### Art. 14.

##### Corpi di polizia locale

1. I corpi di polizia locale, ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, oltre ai compiti previsti da altre disposizioni normative, svolgono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto di comportamenti che in violazione di leggi e regolamenti siano diretti a produrre danno o pregiudizio a soggetti giuridici o alle cose, nonché di accertamento e irrogazioni di sanzioni, in materia di rispettiva competenza dei comuni e delle province regionali, o ad essi delegate o demandate direttamente da leggi dello Stato o della Regione. L'organizzazione ed il funzionamento dei corpi di polizia locale sono disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei

criteri tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale;
- b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;
- d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, sottufficiali e ufficiali di polizia locale.

4. L'Autorità giudiziaria può avvalersi, nei limiti dei compiti propri e nel rispetto delle intese intercorse, del corpo di polizia locale comunale e provinciale. Nell'esercizio delle funzioni suddette il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente possono essere superati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria che le ha richieste.

#### Art. 15.

##### Figure e strutture della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, gli addetti al corpo di polizia locale e le relative prestazioni sono classificate in base a specifiche disposizioni regolamentari adottate dagli enti, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, con riferimento allo schema di regolamento tipo regionale.

2. La disciplina regolamentare dell'ordinamento di cui al comma 1, stabilisce, l'articolazione in:

- a) agente: fanno parte di questo profilo professionale gli agenti, gli assistenti e gli assistenti capo. Tutti rivestono la qualifica di agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 c.p.p., agenti di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada, agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della

legge n. 65/1986;

b) sottufficiali: fanno parte di questo profilo professionale gli ispettori, gli ispettori principale, gli ispettori capo. Tutti rivestono la qualifica di sottufficiale addetti al coordinamento e controllo e sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 c.p.p. e della legge n. 65/1986, agenti di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada, agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 65/1986;

c) ufficiale: fanno parte di questo profilo professionale i Commissari ispettore superiore, i commissari capo funzionario, i comandanti. Tutti rivestono la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 c.p.p. e della legge n. 65/1986, agente di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada, agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 65/1986.

3. Il Corpo od il Servizio di polizia locale dipende istituzionalmente e funzionalmente per le scelte politiche dell'ente dal Presidente della provincia o dal sindaco, o dall'assessore da essi delegato, oppure dal Presidente dell'organo esecutivo della forma associata o suo delegato, che impartisce direttamente al Comandante del Corpo o del Servizio apposite direttive.

Il comandante del Corpo di polizia locale è inquadrato nella qualifica apicale dell'ente ovvero, nei corpi intercomunali, nella qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie ed umane a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo o al Servizio,, rispondendone al sindaco o al presidente della provincia regionale o all'assessore delegato, ovvero nei corpi associati, al presidente della forma associativa o suo delegato.

La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati in materia di polizia locale e alla complessità dell'ente di appartenenza.

In caso di assenza o indisponibilità del Comandante, le funzioni vicarie possono essere attribuite ai dirigenti di polizia locale, agli appartenenti alla categoria D, o in mancanza gli appartenenti alla categoria C, in servizio presso il Corpo di polizia locale di appartenenza.

Il Comandante del Corpo di polizia locale comunale o provinciale è scelto tra gli iscritti all'Albo di cui all'articolo 4.

4. La previsione delle suddette figure professionali lascia inalterato il regime della disciplina dettato dai contratti collettivi nazionali di categoria al quale gli enti devono attenersi.

Art. 16.

Divise e gradi. Segni distintivi dei mezzi e

degli strumenti operativi in dotazione

1. L'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 10. - 1. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 12, determina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi degli addetti ai Corpi di polizia locale in base alle figure professionali, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi e i distintivi delle forze e dei corpi armati dello Stato.

2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le mansioni sono descritti nel decreto di cui al comma 1, nel quale devono essere indicate anche le modalità per l'applicazione sulle uniformi e per l'uso nonché la possibilità per i dipendenti del Corpo di applicarvi le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione'.

Art. 17.

Armamento. Disciplina dell'armamento del Corpo di polizia locale e degli altri strumenti di tutela

1. Gli operatori di polizia locale portano, senza licenza, le armi in dotazione in tutto il territorio dell'intera Regione.

2. Gli operatori di polizia locale svolgono il servizio solo con le armi in dotazione.

3. I servizi di polizia locale sono espletati con l'impiego di armi, nel rispetto della normativa statale vigente, della disciplina prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e dei criteri generali stabiliti dal regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi in dotazione, sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile e/o paracolpi, abbigliamento di protezione per lo svolgimento di particolari servizi.

5. I modelli, le caratteristiche degli strumenti di autotutela e relativi accessori, nonché i criteri generali per l'assegnazione in uso e le modalità d'impiego e le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento per uso delle armi e degli strumenti di autotutela sono obbligatori e devono trovare espressa previsione nel regolamento del Corpo o del Servizio di polizia locale.

Art. 18.  
Regolamento comunale e provinciale

1. L'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 9. - 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, un apposito regolamento del comune e della provincia regionale conforme allo schema tipo regionale:

- a) stabilisce l'organizzazione del corpo di polizia locale nel territorio di appartenenza;
- b) determina l'organico del Corpo di polizia locale, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme finanziarie;
- c) detta norme sull'assetto organizzativo, la disciplina e gli obblighi e sul comportamento degli addetti;
- d) indica le modalità di svolgimento dei servizi d'istituto;
- e) determina le forme e le modalità di decentramento del Corpo di polizia locale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;
- f) stabilisce l'obbligo dell'uniforme e le eventuali deroghe;
- g) stabilisce le modalità d'impiego del personale della Polizia locale nella scorta del gonfalone che dovrà essere portato da altro personale dell'ente .

2. L'ente locale può costituire un fondo per le minute spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del Corpo stabilendo contestualmente le relative norme di gestione contabile.

3. Il regolamento di polizia locale deve essere approvato dai competenti organi comunali e provinciali entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali con il quale è adottato lo schema-tipo, e conformarsi a quest'ultimo.

4. Lo schema-tipo del regolamento, predisposto dall'Ispettorato regionale per la polizia locale, è adottato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previo parere sullo stesso espresso dal comitato tecnico regionale per la polizia locale'.

Art. 19.

## Servizi a cavallo

1. Al fine di effettuare servizi di pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di polizia locale a cavallo, semprechè tale attività di vigilanza risulti, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed efficiente.

### Art. 20.

Centro regionale di formazione per la polizia locale

1. L'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 11. - 1. Il Centro regionale di formazione per la polizia locale garantisce un sistema di reclutamento, formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale comunale e provinciale.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali istituisce, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, il Centro regionale di formazione per la polizia locale, che costituisce anche struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

3. Presso il Centro regionale di formazione si svolgono i corsi di formazione e di qualificazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali ed i sottoufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale ed appositi corsi di aggiornamento per i comandanti, secondo le direttive impartite dall'Ispettorato regionale per la polizia locale. Il Centro organizza, altresì, corsi per la formazione di ausiliari del traffico (ASU), riservati ai soggetti individuati dall'articolo 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/1997, come modificata ed integrata dall'articolo 68 della legge n. 488/1999. Possono partecipare, altresì, i volontari aderenti alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale del volontariato, purché costituite in una delle forme associative contemplate dalla richiamata normativa.

4. Il Centro regionale di formazione tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione del restante personale, secondo le direttive impartite dall'Ispettorato regionale per la polizia locale.

5. Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche in sedi decentrate, corsi per il costante aggiornamento del personale già in servizio, secondo le direttive impartite dall'ispettorato regionale per la polizia locale.

6. Il Centro rilascia apposita attestazione di partecipazione con profitto che produce credito

formativo riconosciuto sul territorio regionale per una idonea valutazione nelle procedure di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.

7. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento il Centro è dotato di un fondo finanziato con oneri a carico del bilancio regionale.

8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, approva, con proprio decreto, lo statuto del Centro nel quale sono specificati la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per categoria, di personale appartenente ai ruoli della Regione da utilizzare per il relativo funzionamento.

9. Al funzionamento del Centro si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli Enti locali.

10. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, sono stabilite le norme per l'organizzazione e la gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del personale.

11. Il responsabile del Centro presenta annualmente al Comitato tecnico regionale per la polizia locale una relazione sull'attività svolta.

12. L'ispettorato regionale per la polizia locale vigila sul buon andamento del Centro e propone all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, quando ne ravvisi giusti motivi, lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.

13. Il Centro regionale di formazione della polizia locale deve essere istituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Gli Enti locali, nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi indetti dal Centro costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

15. Per il funzionamento il Centro oltre a personale in servizio presso la Regione si può avvalere di personale in servizio presso i Corpi di polizia locale della Regione.

16. Il centro per particolari professionalità necessarie per l'espletamento dell'attività formativa può ricorrere a convenzioni con esperti esterni.

17. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ogni due anni vengono aggiornate le liste dei docenti da impiegare presso il Centro per l'effettuazione dei corsi.

18. L'espletamento di incarichi di docente presso il centro regionale di formazione per la polizia locale, da parte di personale della polizia locale, costituisce titolo per la partecipazione all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 4 nonché nei concorsi nei ruoli della polizia locale della Regione'.

Art. 21.

Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. L'articolo 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

Art. 12. - 1. Il comitato tecnico regionale per la polizia locale, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, è nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, per la durata di un quinquennio, ed è composto:

- a) dallo stesso Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) dal dirigente generale dell'ispettorato regionale per la polizia locale;
- c) da otto esperti in materia di polizia locale di cui almeno due scelti tra i comandanti ed ufficiali di polizia locale, due tra i sottoufficiali e due tra gli agenti;
- d) da un rappresentante degli enti locali designato dall'ANCI Regione;
- e) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'URPS;
- f) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti nazionali, scelti tra personale in servizio nel Corpo di polizia locale.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, appartenente almeno alla categoria C'.

3. Il comitato, che si riunisce con cadenza almeno semestrale:

- a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge o ogni qualvolta lo richieda l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ovvero il dirigente generale dell'ispettorato regionale per la polizia locale;
- b) promuove studi ed iniziative e formula proposte di indirizzo e di raccordo per migliorare e uniformare i servizi di polizia locale, di accordi o intese, di progetti di rilievo regionale, di attuazione del

sistema integrato di sicurezza;

- c) svolge funzioni di supporto e di informazione per la polizia locale;
- d) esamina la relazione annuale del responsabile del centro di formazione per la polizia locale e formula eventuali osservazioni e proposte;
- e) esprime parere sullo schema di regolamento di polizia locale comunale e provinciale elaborato dall'ispettorato regionale per la polizia locale;
- f) esprime parere sulla organizzazione e sul funzionamento del centro regionale di formazione per la polizia locale.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti del comitato in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia'.

#### Art. 22.

##### Reclutamento del personale

1. I comuni e le province regionali per la copertura dei posti vacanti di agente, sottoufficiale, ufficiale e comandante si avvalgono, in deroga alla normativa regionale in materia di reclutamento del personale degli enti locali, delle procedure concorsuali indette dal Centro regionale di polizia locale.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni e le province avanzano richiesta al Centro regionale di polizia locale del fabbisogno numerico del personale di polizia locale da reclutare.

3. Il reclutamento avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione, indetto dal Centro regionale e svolto in sede regionale. Per l'espletamento delle procedure concorsuali si applicano le disposizioni in materia di assunzione del personale degli enti locali.

4. Il corso-concorso si articola in un concorso di ammissione per titoli ed esami, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso-concorso accedono coloro che superano il concorso per titoli ed esami disciplinato dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.

5. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, comprende un periodo di formazione secondo moduli i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono disciplinati dal Centro regionale di formazione.

6. Sono dichiarati vincitori coloro che hanno superato positivamente l'esame finale del corso di formazione.

7. L'assegnazione al comune è disposta dal Centro regionale in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione secondo l'ordine della graduatoria.

8. Gli enti locali versano in entrata del bilancio della Regione le somme relative al servizio reso dal Centro regionale di polizia locale da determinarsi con decreto dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

9. Il personale in servizio con qualifica di agente, con anzianità maturata esclusivamente all'interno del servizio di Polizia Municipale, di cui al precedente articolo 15 dal primo giorno del 12° anno di servizio verrà inquadrato nella qualifica di sottufficiale, previa frequenza e superamento di un periodo di formazione presso il centro regionale di cui all'articolo 20 per un periodo e secondo le modalità stabilite dall'ispettorato regionale.

10. Il personale in servizio con la qualifica di sottufficiale, con anzianità maturata esclusivamente all'interno del servizio di Polizia Municipale, di cui al precedente articolo 15 dal primo giorno del 20° anno di servizio verrà inquadrato nella qualifica di ufficiale cat. D/1, previa frequenza e superamento di un periodo di formazione presso il centro regionale di cui all'articolo 20 per un periodo e secondo le modalità stabilite dall'ispettorato regionale.

11. Allo scopo di garantire la competenza tecnica professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei Corpi, qualora venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura del posto di comandante, la partecipazione al concorso richiede il requisito della preventiva iscrizione all'albo di cui all'articolo 4.

#### Art. 23.

##### Servizi per conto di terzi

1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della Polizia locale che comportino l'utilizzo, straordinario od esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;

b) manifestazione pubblica.

2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle Amministrazioni pubbliche.

3. Le somme introitate per il pagamento delle attività di cui al comma 1, sono prevalentemente

destinate alla retribuzione del personale impiegato in modo esclusivo e fuori dal lavoro ordinario per l'espletamento di tali servizi.

Art. 24.

Indennità di polizia locale

1. Per compensare il maggior impegno e le responsabilità degli operatori di polizia locale derivanti dall'esercizio dei compiti di polizia giudiziaria e dell'attività integrata di polizia locale di cui all'articolo 3, i comuni e le province istituiscono per il personale in servizio l'indennità di polizia locale, distinta per qualifiche e categorie, corrispondente alla differenza tra l'indennità di cui all'articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, e successive modifiche, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma terzo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, così come determinata annualmente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di euro 36.500.000,00, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 3.2.1.3.2, capitolo 183303.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa valutata in euro 60.000.000,00 è finanziata nell'ambito delle somme attribuite al fondo per le autonomie locali.

Art. 25.

Fondo per la previdenza e per l'assistenza del personale di polizia locale

1. Al fine di sviluppare adeguate politiche previdenziali ed assistenziali in favore del personale di polizia locale è istituito, presso l'ispettorato regionale per la polizia locale, il fondo autonomo per la previdenza e l'assistenza degli operatori della polizia locale nel rispetto dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 275.000,00, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2, capitoli 183303 e 183304. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa valutata in euro 500.000,00 è finanziata nell'ambito delle somme attribuite al fondo per le autonomie locali.

3. Gli enti locali versano nel bilancio della Regione annualmente il 10 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme al codice della strada accertate dagli operatori della polizia locale.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,

su proposta dell'ispettorato regionale per la polizia locale e previo parere del comitato tecnico regionale, con proprio decreto disciplina l'utilizzazione del predetto fondo.

Titolo IV  
Disposizioni transitorie e finali

Art. 26.

Riserve di partecipazione ai corsi-concorsi

1. In sede di prima applicazione, il Centro regionale di polizia locale riserva la partecipazione ai corsi-concorsi di cui all'articolo 22, fino ad esaurimento, al personale con contratto a tempo determinato che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è impegnato nei corpi di polizia locale con profilo professionale di agente.

Art. 27.

Modifiche, integrazioni e abrogazioni

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, sostituire la parola 'favorire' con le parole 'coordinare e promuovere'.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è sostituito dal seguente:

2. Il Corpo di polizia locale dipende direttamente dal sindaco o dal presidente della provincia regionale o dall'assessore all'uopo delegato, che impartisce al responsabile le opportune direttive'.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è inserito il seguente:

5 bis. Il Corpo di polizia locale non può essere inserito all'interno di altre strutture amministrative dell'ente di appartenenza, né essere posto alle dipendenze di dirigenti di altri servizi'.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è aggiunto il seguente:

1 bis. Per il miglior conseguimento dei compiti e delle funzioni da parte degli agenti, sottufficiali e ufficiali di polizia locale per ambito territoriale dell'ente di appartenenza si intende il servizio effettuato su tutto il territorio regionale'.

5. L'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è abrogato.

6. Nella Tabella A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, sotto la voce Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è inserito Ispettorato regionale per la polizia locale'.

7.E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

## 11) DDL N. 274 del 28.10.08 - Norme in materia di enti parco.

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Mancuso Fabio Maria (PDL).• Scammacca Della Bruca Guglielmo (PDL).  
• Mineo Francesco (PDL).• Torregrossa Raimondo (PDL).• Bosco Antonino (PDL).•  
Pogliese Salvatore (PDL).• Nicotra Raffaele (PDL).• **Leontini Innocenzo (PDL)**.• Limoli  
Giuseppe (PDL).• Campagna Alberto (PDL).• Greco Giovanni (PDL).• Marinese Ignazio  
(PDL).• Leanza Edoardo (PDL).• Vinciullo Vincenzo (PDL).

**Argomenti:** • Parchi e riserve naturali

**Organo d'Esame:** Iter Concluso

### Iter

#### Attuale:

07 apr 2009 Concluso

#### Storico:

28 ott 2008 Annunziato Seduta n. 34 AULA

31 ott 2008 Assegnato per esame Commissione QUARTA

04 nov 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 36 AULA

25 nov 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 21 0400 Commissione QUARTA

03 dic 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 23 0400 Commissione QUARTA

03 dic 2008 Abbinamento con ddl 178; ddl 275; ddl 252; - VEDI ddl 274 Seduta n. 23 0400  
Commissione QUARTA

18 feb 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 41 0400 Commissione QUARTA

07 apr 2009 Abbinamento con ddl 313; - VEDI ddl 313 Seduta n. 47 0400 Commissione  
QUARTA

---

#### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il sistema delle aree protette della Regione siciliana, disegnato dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, pur essendo stato sensibilmente rivisitato con la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e, più di recente, con la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, mantiene sostanzialmente inalterate alcune caratteristiche peculiari che consentono di distinguere in modo netto la normativa siciliana da quella statale e da quella delle altre regioni.

La normativa siciliana in materia di aree protette, nell'intento di conciliare, nel lungo termine, gli obiettivi di tutela e conservazione del patrimonio ambientale con quelli di sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni residenti, è

caratterizzata dallo sforzo di ricomporre gli interessi più rappresentativi del dibattito sulla politica ambientale assicurando all'interno degli organismi di gestione delle aree protette, e segnatamente degli enti parco regionali, una folta presenza di rappresentanti del mondo scientifico universitario e delle associazioni ambientaliste, così da coinvolgere nella gestione degli enti in questione i protagonisti di quel dibattito culturale che, in modo anche conflittuale, si era manifestato negli anni '60 e '70. Tale presenza, peraltro, è stata assicurata con modalità sensibilmente autonome rispetto alla altrettanto sentita esigenza di rispettare il ruolo delle autonomie locali e di coinvolgere contestualmente le popolazioni e gli amministratori locali competenti per territorio nelle varie fasi di istituzione e gestione dei parchi regionali.

La legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, pur essendo intervenuta a circa quattro anni di distanza dall'adozione della legge statale 6 dicembre 1991, n. 394, la legge quadro sulle aree protette, non ha sostanzialmente modificato la peculiare formula organizzativa e funzionale degli enti parco della Regione, limitandosi a rimodulare la composizione del consiglio del parco, che è ora composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province territorialmente competenti.

In particolare, le leggi regionali 31 agosto 1998, n. 14 e 3 ottobre 1995, n. 71, non hanno affrontato il nodo rappresentato dall'esigenza di snellire e velocizzare le procedure decisionali degli enti parco, sintetizzando nell'organo esecutivo dell'ente gli interessi, solo apparentemente contrapposti, volti ad assicurare una efficiente gestione dell'area protetta ed una scrupolosa tutela del patrimonio ambientale.

Così, a differenza di quanto statuito, a livello statale, dal legislatore del 1991, il sistema siciliano delle aree protette mantiene oggi inalterata la peculiare presenza di un organismo, quale il comitato tecnico-scientifico, che non trova alcun riscontro nella legislazione nazionale in materia di enti parco. Nel contempo, la normativa della Regione siciliana in materia di aree protette continua a contemplare la presenza di un organo, il consiglio del parco, titolare del potere di deliberare in merito a tutte le questioni generali dell'ente (dallo statuto al regolamento interno, dal bilancio preventivo e consuntivo al programma triennale d'intervento) e che nella composizione ricorda la comunità del parco degli enti parco nazionali (che però è un organo essenzialmente consultivo), essendo composta dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province territorialmente competenti.

L'organo collegiale di gestione degli enti parco regionali è quindi rappresentato dal comitato esecutivo che, analogamente al consiglio direttivo degli enti parco nazionali, è contraddistinto dalla presenza di una forte componente designata, sia pure direttamente, dagli enti locali (e cioè quattro

componenti eletti dal consiglio del parco), ma non anche dai rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale e del mondo scientifico ed universitario, eccezione fatta per il presidente del comitato tecnico-scientifico. In conseguenza di ciò, il sistema regionale delle aree protette conferisce un ruolo particolare ad un comitato tecnico-scientifico che nel sistema dei parchi statali non ha invece ragione d'essere, in quanto la tutela degli interessi alla conservazione del patrimonio ambientale ed alla gestione efficiente del territorio e delle attività dell'ente parco in un'ottica di sviluppo sostenibile sono sintetizzate, nel sistema dei parchi nazionali, dall'organo collegiale rappresentato dal consiglio direttivo che elegge al proprio interno una giunta esecutiva.

Con il disegno di legge che si propone si mira ad adeguare il sistema delle aree protette della Regione siciliana alle più moderne esigenze di gestione snella ed efficace degli enti parco, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di sostenibilità dello sviluppo, traendo spunto anche dalla positiva esperienza rappresentata dall'attuazione della legge quadro sulle aree protette dello stato che, non a caso, è stata adottata alla fine del 1991 e ampiamente rivista con la legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Proprio all'inizio del 1991, infatti, si è andato affermando, a livello internazionale, il principio dello sviluppo sostenibile, inteso come un concetto in grado di superare gli estremismi connessi alle sue singole componenti, sviluppo ad ogni costo in antitesi alla sostenibilità ambientale ad ogni costo, per giungere ad una visione dinamica, secondo la quale ogni cambiamento deve tenere conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono tra loro coesistere in equilibrio.

Così, ancor più dopo la Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, il tema dello sviluppo sostenibile è stato posto al centro dell'attenzione mondiale, determinando anche una radicale modifica del modo di affrontare tematiche complesse quali gestione e la conservazione del patrimonio ambientale, rappresentato dal sistema delle aree protette.

Ad un'ottica di protezione totale e conservazione sovente intesa alla stregua di una sostanziale esclusione di qualsiasi forma di fruizione da parte del cittadino, si è andata pertanto sostituendo una visione incentrata sulla gestione attenta delle aree protette, contraddistinta dalla più scrupolosa tutela del patrimonio ambientale, coniugata con una maggiore fruibilità da parte del cittadino.

A livello organizzativo-istituzionale, tale mutata visione ha trovato riscontro in una configurazione degli organi di gestione degli enti parco nazionali caratterizzata dall'attribuzione della funzione di deliberare in merito alle questioni generali, ai regolamenti ed agli strumenti di programmazione ad un

organo collegiale espressione tanto delle popolazioni residenti nell'area del parco, quanto delle associazioni di protezione ambientale e del mondo scientifico, così da sintetizzare in un unico organismo la molteplicità degli interessi sottesi alla corretta, scrupolosa, ma anche efficiente gestione di un ente parco.

Il sistema dei parchi nazionali, delineato tra il 1991 ed il 1998 in un'ottica di sviluppo sostenibile, dopo un avvio caratterizzato da lentezze e resistenze, sta oggi decollando, consentendo l'affermarsi di realtà che possono fungere da modello da seguire a livello internazionale, come il Parco nazionale delle Cinque Terre che, pur avendo avuto avvio all'inizio dell'anno 2000, rappresenta oggi un esempio di gestione efficiente ed attenta delle esigenze ambientali, capace di assicurare il massimo sviluppo sociale ed economico di un'area del Paese fortemente antropizzata, ma che fino a pochi anni fa era piuttosto depressa, garantendo un elevato livello di fruibilità da parte dei cittadini e nel contempo una scrupolosa tutela del patrimonio naturale ed ambientale in quel tratto di Liguria.

Va detto inoltre che la sintesi operata nel modo su indicato negli organi di gestione degli enti parco nazionali ha reso possibile superare, nell'ultimo decennio, le forti resistenze dei residenti nei territori delle aree protette nei confronti degli enti parco, residenti che sempre più vedono oggi negli enti in questione una utile opportunità di sviluppo, piuttosto che un limite ed un vincolo alle normali attività economiche e sociali.

Ecco perché, pur senza azzerare il peculiare sistema delineato nella Regione siciliana con le citate leggi regionali del 1981, del 1988 e del 1995, e senza recepire il modello concorrente il sistema dei parchi nazionali, si ritiene opportuno proporre alcune limitate, ma incisive modifiche alla normativa regionale, ponendo in maggior rilievo il ruolo del comitato esecutivo il quale, in una più ampia e variegata composizione, che vede la presenza di rappresentanti delle università e delle associazioni ambientaliste accanto ai componenti eletti dal consiglio del parco, al presidente del consiglio del parco, al capo dell'ispettorato dipartimentale delle foreste ed al direttore del parco, può ben sintetizzare le esigenze di tutela del patrimonio ambientale, di efficienza dell'ente e di rappresentanza degli interessi delle popolazioni residenti, rendendo superata la presenza di un apposito organo tecnico-consultivo come il comitato tecnico-scientifico.

L'articolo 1 mira a modificare la composizione del comitato esecutivo, prevedendo che, accanto al presidente del consiglio del parco, al capo dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, al direttore del parco ed ai sei, e non più quattro, componenti eletti dal consiglio del parco, siedano due esperti designati dalle università di riferimento

rispetto all'ambito territoriale del parco, nonché due esperti designati dalle associazioni ambientaliste.

Con l'articolo 2 si intende invece prevedere che il comitato esecutivo possa nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'ente parco, analogamente a quanto previsto dalla normativa sui parchi nazionali con riferimento al consiglio direttivo.

Con l'articolo 3 si intende attribuire al comitato esecutivo, nella nuova e più rappresentativa composizione, il compito di promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco; in tal modo, l'importante funzione propositiva e promozionale viene attribuita ad un organo capace di sintetizzare gli interessi di cui sono portatori tanto i manager del parco ed il responsabile della tutela del patrimonio forestale dell'Isola, quanto i rappresentanti degli enti locali territorialmente competenti, quanto ancora i componenti designati dalle università e dalle associazioni ambientaliste, superando un'angusta visione che attribuiva tale compito ad un organismo esclusivamente espressione del mondo scientifico ed ambientalista, come il comitato scientifico.

L'articolo 4 fa sì che la promozione della tutela e del recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente nelle aree del parco sia demandata al consiglio del parco, su proposta del comitato esecutivo, piuttosto che sentito il comitato tecnico scientifico; d'altra parte, appare evidente come proprio in materia di tutela e recupero del patrimonio tradizionale esistente rappresentato dai casali, dalle abitazioni montane, dagli antichi sentieri, dai manufatti tipici, il compito di formulare proposte debba essere demandato ad un organo che rappresenti tanto le competenze specifiche ed ambientaliste, quanto quelle espressione delle popolazioni residenti.

Con l'articolo 5 si intende poi prevedere che il piano territoriale del parco venga adottato dal consiglio del parco entro due mesi dalla data di ricezione, mantenendo inalterata la previsione di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni, che già attribuisce al comitato esecutivo il compito di curare la redazione del piano; in tal modo, tra l'altro, si snellisce e velocizza notevolmente l'iter di approvazione del piano territoriale.

Conseguentemente, con l'articolo 6 si attribuisce al comitato esecutivo il compito di proporre al consiglio del parco le deduzioni da produrre rispetto alle osservazioni ed opposizioni presentate nei confronti del progetto di piano territoriale.

Con l'articolo 7 si prevede che, per la prosecuzione delle attività delle cave esistenti all'interno dei parchi regionali in zone classificate D, occorre un nulla osta rilasciato dal presidente dell'ente parco,

su proposta del comitato esecutivo, e non più sentito il comitato tecnico-scientifico.

Gli articoli 8 e 9 mirano poi ad attribuire al comitato esecutivo, piuttosto che al comitato tecnico scientifico, il compito di svolgere un ruolo di proposta, piuttosto che consultivo, in materia di progetti integrati territoriali e di programmi di intervento nei parchi.

Con l'articolo 10 si provvede ad abrogare espressamente gli articoli 11 e 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la composizione ed i compiti del comitato tecnico scientifico.

L'articolo 11 prevede poi che la composizione del comitato esecutivo dell'ente parco venga integrata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e che entro lo stesso termine il comitato tecnico scientifico cessi di esercitare le funzioni già demandategli.

---0---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98

1. Il comma ottavo dell'articolo 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'8. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del Consiglio del parco, dal capo dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, dal direttore del parco, da tre componenti eletti dal consiglio del parco con voto limitato ad uno, anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza, nella salvaguardia della natura e dell'ambiente, nonché da due componenti, nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, individuati secondo le seguenti modalità:

a) uno su designazione dei consigli delle facoltà ove sono previsti insegnamenti riferiti alle sotto indicate specializzazioni delle università di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti atenei in riferimento all'ambito territoriale nel quale rientra il parco, scelto tra esperti in una o più delle seguenti materie: botanica, zoologia, geologia, vulcanologia, ecologia, legislazione ambientale, urbanistica e pianificazione territoriale, scienze agrarie e forestali;

b) uno scelto fra esperti in una o più delle materie di cui alla lettera a), su designazione delle fondazioni e associazioni culturali e ambientali di

rilevanza nazionale'.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale  
6 maggio 1981, n. 98

1. All'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

'2 bis. Il comitato esecutivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'ente parco'.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale  
6 maggio 1981, n. 98

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dei regolamenti, l'ente parco, su proposta del proprio comitato esecutivo, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.'

Art. 4.

Modifiche all'articolo 24 bis della legge regionale  
6 maggio 1981, n. 98

1. Il primo comma dell'articolo 24 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'1. Il consiglio dell'ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove, rispettivamente su proposta del comitato esecutivo dell'ente parco, sentito il consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di cui all'articolo 31 bis, la tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in qualunque zona del parco o della riserva e ne regola la fruizione'.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale  
9 agosto 1988, n. 14

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è sostituito dal seguente:

'1. Il piano territoriale del parco, predisposto dal comitato esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni, è adottato dal consiglio del parco entro sessanta giorni dalla data di ricezione'.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale  
9 agosto 1988, n. 14

1. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è sostituito dal seguente:

'7. Il consiglio del parco, su proposta del comitato esecutivo, formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime '.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25, è sostituito dal seguente:

'4. Per le cave esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e ricadenti all'interno dei parchi regionali in zone classificate D, al fine della prosecuzione delle attività occorre appositamente nulla osta rilasciato dal presidente dell'ente parco, su proposta del comitato esecutivo, purchè si proceda a contestuale recupero ambientale delle aree di cava utilizzando esclusivamente tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Il nulla osta deve contenere adeguate prescrizioni per la minimizzazione dell'impatto ambientale e per la riduzione dei volumi estraibili autorizzati'.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

1. Il comma 2 dell'articolo 122 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:

'2. Sulle determinazioni della conferenza il consiglio del parco si pronuncia definitivamente su proposta del comitato esecutivo'.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 123 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

1. Il comma 2 dell'articolo 123 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:

'2. L'ente parco redige il programma di intervento sulla base dello schema di programma, previsto dall'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, e lo approva, su proposta del comitato esecutivo'.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 11 e 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 11.

Termine per l'integrazione della composizione del comitato  
esecutivo  
per la cessazione delle funzioni del comitato tecnico scientifico

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'integrazione della composizione del comitato esecutivo dell'ente parco, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 1.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il presidente del comitato tecnico scientifico cessa di far parte del comitato esecutivo dell'ente parco.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il comitato tecnico scientifico dell'ente parco cessa di esercitare i compiti già previsti dall'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni. abrogato dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 12.

Concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste di concessione e autorizzazione istruite dagli enti parco si intendono rilasciate qualora i provvedimenti di diniego non siano comunicati agli interessati entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione siciliana.

**12) DDL N. 246 del 8.10.08 - Disposizioni per la tutela e lo svolgimento della manifestazione automobilistica 'Targa Florio'.**

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Aricò Alessandro (PDL)• Buzzanca Giuseppe (PDL)• Caputo Salvino (PDL).  
• **Leontini Innocenzo (PDL)**• Lentini Salvatore (MPA)• Bosco Antonino (PDL)• Maira Raimondo (UDC)• Falcone Marco (PDL)• Torregrossa Raimondo (PDL)• Cordaro Salvatore (UDC)• Greco Giovanni (PDL)• Pogliese Salvatore (PDL)• Limoli Giuseppe (PDL)• Vinciullo Vincenzo (PDL)• Scilla Antonino (PDL)• Campagna Alberto (PDL)• Currenti Carmelo (PDL)• Scammacca Della Bruca Guglielmo (PDL)• Formica Santi (PDL)• Gentile Luigi (PDL)• Mineo Francesco (PDL)• Cracolici Antonino (PD).

**Argomenti:** • Celebrazioni e manifestazioni pubbliche

**Organo d'Esame:** Aula

**Iter**

**Attuale:**

31 mar 2009 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 45 0400 Commissione QUARTA

**Storico:**

09 ott 2008 Annunziato Seduta n. 31 AULA

12 nov 2008 Assegnato per esame Commissione QUARTA

12 nov 2008 Assegnato per parere Commissione QUINTA

25 nov 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 41 AULA

12 feb 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 38 0400 Commissione QUARTA

04 mar 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 42 0400 Commissione QUARTA

04 mar 2009 Richiesto parere Comitato qualità legislazione Seduta n. 42 0400

Commissione

QUARTA

10 mar 2009 Parere espresso Comitato qualità legislazione Seduta n. 25 1600 Comitato per la qualità della legislazione

---

(n. 246/A)

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA

Presentata il 31 marzo 2009

Onorevoli colleghi,

con il presente disegno di legge si interviene modificando l'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, che riguarda il regolamento dell'Ente parco. Detto regolamento disciplina le attività che si svolgono all'interno del parco, nel rispetto delle prescrizioni del piano territoriale.

La modifica che si intende apportare riguarda

segnatamente la lettera e) del primo comma dell'articolo 10 ed aggiunge - tra le attività contemplate dal regolamento dell'Ente parco - oltre alle già previste attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative, anche il sostegno e la salvaguardia dello svolgimento di manifestazioni ed iniziative dichiarate patrimonio storico-culturale con legge della Regione.

Un ruolo di primaria importanza, nell'ambito delle predette manifestazioni dichiarate patrimonio storico-culturale, occupa senz'altro la manifestazione automobilistica 'Targa Florio', che il legislatore, con l'articolo 23 della legge regionale n. 9/2002, ha espressamente riconosciuto quale patrimonio storico-culturale della Regione siciliana.

Detta manifestazione, nata nel 1906 per volere di Vincenzo Florio, è oggi giunta alla sua 92<sup>a</sup> edizione e, con i suoi 103 anni di vita, rappresenta di fatto la più antica gara automobilistica che si svolge con continuità nel mondo, ancor più antica di gare che ormai sono icone dello sport automobilistico, come la 500 miglia di Indianapolis o il Grand Prix di Formula uno di Francia.

Dal 1978, nel rispetto delle normative emanate dalla FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile), la Targa Florio si svolge con la formula dei moderni rally automobilistici utilizzando diversi tratti stradali, inseriti nel comprensorio delle Madonie, destinati alle cosiddette prove speciali. L'attuale regolamento adottato dall'Ente parco delle Madonie, in seguito all'approvazione della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, impedisce l'utilizzo di alcuni settori stradali dalle caratteristiche probanti per piloti e mezzi, nonché qualificanti, ai fini internazionali, la manifestazione stessa. E' necessario considerare che la CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) ha stabilito che nelle gare valide per il campionato italiano di rally le velocità medie dei primi cinque concorrenti non devono superare i 100 Km/h, e che nell'ultima edizione della Targa, nonostante diversi accorgimenti adottati, tale media è stata superata in dieci dei dodici tratti di prove speciali. Questo a causa del fatto che gli organizzatori - per le previsioni dell'attuale regolamento - hanno potuto utilizzare un limitatissimo numero di percorsi.

Quanto sopra rischia di provocare, se non saranno adottati in maniera tempestiva gli accorgimenti del caso, la cancellazione della Targa Florio dal calendario internazionale con conseguenti enormi danni per la storia, la cultura e lo sport della nostra Regione, oltre all'irrecuperabile pregiudizio di immagine per la Regione ed economico per le popolazioni madonite, per le quali questa manifestazione è stata per oltre un secolo il volano turistico principale.

In considerazione anche del fatto che l'Automobile Club Palermo, titolare ed organizzatore della Targa Florio, si impegna a valutare ed applicare qualunque misura atta alla salvaguardia del patrimonio boschivo e faunistico, in piena collaborazione con l'Ente parco delle Madonie e considerato peraltro che le

autovetture partecipanti risultano di recente immatricolazione e posseggono tutti gli accorgimenti anti-inquinamento e di sicurezza richiesti, il presente disegno di legge si propone di apportare la modifica sopra descritta, al fine di tutelare e salvaguardare la Targa Florio' nell'interesse storico, culturale ed economico della nostra Regione.

Si rappresenta infine che la Commissione ha deliberato di non accogliere il suggerimento del Comitato per la qualità della legislazione di voler specificare la natura del sostegno e della salvaguardia che la modifica normativa intende assicurare alle manifestazioni. Ciò nel presupposto - ha motivato la Commissione - che per sostegno e salvaguardia dello svolgimento di manifestazioni ed iniziative dichiarate patrimonio storico-culturale con legge della Regione, non può che intendersi ogni forma di promozione (di qui il termine sostegno) - a priori non individuabile tassativamente - idonea a consentire il perdurante svolgimento negli anni (di qui il termine salvaguardia) delle predette manifestazioni e iniziative. La Commissione si è pertanto determinata nel senso di ritenere la previsione dell'articolo 1 assistita da sufficiente determinatezza, atteso che l'enunciato normativo è espresso in termini più che congrui, in linea con una formulazione necessariamente elastica che consente comunque sul piano definitorio il richiamo a quelle forme di sostegno e salvaguardia, come prima detto, a priori non individuabili.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni in materia di attività all'interno dei parchi della Regione

##### Art. 1.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni in materia di attività all'interno dei parchi della Regione

1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata:

e) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative, il sostegno e la salvaguardia dello svolgimento di manifestazioni ed iniziative dichiarate patrimonio storico-culturale con legge della Regione'.

##### Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

**13) DDL N. 216 del 19.09.08 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recanti norme sul riordino della legislazione in materia forestale.**

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Caputo Salvino (PDL).• Dina Antonino (UDC).• Pogliese Salvatore (PDL).• Maira Raimondo (UDC).• **Leontini Innocenzo (PDL)**.• Cracolici Antonino (PD).• Leanza Nicola (MPA).• Lupo Giuseppe (PD)

**Argomenti:** • Forestazione

**Organo d'Esame:** Iter Concluso

### Iter

#### **Attuale:**

21 nov 2008 Concluso

#### **Storico:**

22 set 2008 Assegnato per esame Commissione QUARTA

22 set 2008 Assegnato per parere Commissione TERZA

30 set 2008 Annunziato Seduta n. 23 AULA

30 set 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 23 AULA

01 ott 2008 Parere espresso Commissione TERZA Seduta n. 24 0300 Commissione TERZA

14 ott 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 11 0400 Commissione QUARTA

21 ott 2008 Abbinamento con ddl 228;- VEDI ddl 216 Seduta n. 12 0400 Commissione QUARTA

21 ott 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 12 0400 Commissione QUARTA

22 ott 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 13 0400 Commissione QUARTA

22 ott 2008 Richiesto parere Comitato qualità legislazione Seduta n. 13 0400

Commissione

QUARTA

22 ott 2008 Esitato per Aula Seduta n. 13 0400 Commissione QUARTA

28 ott 2008 Parere espresso Comitato qualità legislazione Seduta n. 13 1600 Comitato " per la qualità della legislazione

28 ott 2008 Esaminato in Aula Seduta n. 34 AULA

04 nov 2008 Esaminato in Aula Seduta n. 38 AULA

04 nov 2008 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 38 AULA

06 nov 2008 Inviato Presidenza della Regione

14 nov 2008 Lr 14 novembre alr 2008 nlr 14 Titolo : Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio

21 nov 2008 Pubblicazione Gurs n. 53 del 21 novembre 2008

Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei  
lavoratori forestali  
impegnati nei servizi antincendio

Art. 1.

Riformulazione delle graduatorie dei lavoratori  
forestali  
impegnati nei servizi antincendio

1. Al comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dopo le parole di cui all'articolo 56 della legge regionale medesima sono aggiunte le parole elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni .

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito il seguente comma: 4 bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica .

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione impartisce agli organi competenti le opportune direttive per l'applicazione del presente articolo.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

**14) DDL N.185 del 7.08.08 - Disposizioni in materia di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. Modifiche agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.**

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Corona Roberto (PDL).• Torregrossa Raimondo (PDL).• Mineo Francesco (PDL).• Bosco Antonino (PDL).• Leanza Edoardo (PDL).• Campagna Alberto (PDL). • Marrocco Livio (PDL).• **Leontini Innocenzo (PDL)**. • D'Asero Antonino (PDL).

**Argomenti:** • Commercio

**Organo d'Esame:** 3. Terza Commissione - Attività produttive

### **Iter**

**Attuale:**

21 gen 2009 Esaminato in commissione Seduta n. 57 0300 Commissione TERZA (AUDIZIONI)

**Storico:**

16 set 2008 Annunziato Seduta n. 18 AULA

24 set 2008 Assegnato per parere Commissione PRIMA

24 set 2008 Assegnato per esame Commissione TERZA

30 set 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 23 AULA

05 nov 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 38 0300 Commissione TERZA

---

#### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il dibattito che vede al centro dell'attenzione il tema delle aperture domenicali e festive in deroga', desta grande apprensione nelle imprese commerciali sia che si tratti di esercizi di vicinato che di medie strutture di vendita.

Le organizzazioni di categoria più rappresentative del vasto settore del terziario di mercato interpretando le preoccupazioni degli operatori, dei loro familiari nonché dei loro collaboratori, hanno più volte posto l'accento sulle discrepanze e sul modo in cui questo argomento' viene gestito' in Sicilia dai sindaci o dai loro delegati nell'ambito delle loro prerogative.

Frequentemente, onorevoli colleghi, i responsabili comunali del settore commercio, indicano incontri per la programmazione delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali nei settori alimentare e non alimentare, così come previsto dalla legge

regionale n. 28 del 1999, ai quali vengono invitate a partecipare associazioni di rappresentanza del commercio, che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 28 del 1999 (quelle maggiormente rappresentative), o che, addirittura, rappresentano categorie ed organizzazioni estranee al settore distributivo cittadino rendendo, pertanto, tali procedimenti certamente viziati o addirittura illegittimi comunque quasi sempre in disprezzo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e del loro decreto legislativo di attuazione che all'articolo 9 si occupa dei riposi settimanali dei lavoratori del commercio e del CCNL.

Con sempre maggiore insistenza gli esponenti delle civiche amministrazioni, utilizzano la qualifica di comuni ad economia prevalentemente turistica o di città d'arte' ottenuta sulla scorta dell'articolo 13 della legge regionale n. 28 del 1999 per consentire l'apertura degli esercizi commerciali pressoché in tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi compresi, arrivando in taluni casi anche a 352 giorni di apertura sia per il settore alimentare che per quello non alimentare.

Questo orientamento stravolge i processi economici, attribuendo a questa possibilità vantaggi basati solo sull'assunto che l'aumento della offerta determini un conseguente parallelo incremento della domanda.

Tale posizione parte dal presupposto e dal convincimento che i siciliani se non trovano aperti i negozi dei comuni di residenza si dirigono verso i comuni in cui esercizi e centri commerciali sono aperti anche se si trovano in altra provincia; e non tiene nel debito conto la grave debolezza del tessuto economico della rete distributiva.

L'estensione dell'apertura dei negozi a pressoché in tutti i giorni dell'anno comporta, onorevoli colleghi delle spese certamente non tollerabili per gli esercenti al punto che, incidendo negativamente sui conti economici delle aziende, finisce col produrre gravissime distorsioni nel mercato del lavoro, incentivando, spesso, fenomeni di elusione di obblighi previdenziali e contributivi ed il ricorso a lavoro nero così come si evince dai risultati della costante azione di controllo degli organismi preposti, che ha fatto emergere un elevato livello di irregolarità retributiva e previdenziale.

Dal punto di vista strettamente gestionale, le aziende hanno potuto sperimentare e verificare come l'aumento dei giorni di lavoro, di fatto, non ha procurato un conseguente aumento dei volumi di vendita, ma ha avuto solamente l'effetto della spalmatura degli incassi su sette giorni.

Inoltre, le aperture senza limiti impediscono il diritto al riposo settimanale per i commercianti ed i lavoratori del settore, in spregio al diritto dei credenti, meritevole di rispetto da parte di tutti, di solennizzare le domeniche e le festività religiose.

Il miglioramento della qualità della vita riguarda tutti i cittadini, che devono avere il diritto di poter fruire del tempo libero in modo omogeneo, mentre le aperture in deroga oltre misura lo impedirebbero.

La facoltatività delle aperture festive è argomento ipocrita e fuorviante, l'esperienza degli anni passati ha dimostrato come molti commercianti non potendo affrontare i costi di tale apertura festiva hanno dovuto limitare la propria attività con grave danno economico comportando per taluni addirittura la chiusura della propria attività ad esclusivo vantaggio delle grandi strutture di vendita verso le quali va sostanzialmente letta la posizione di favore che viene espressa dalle Amministrazioni comunali siciliane;

Tali comportamenti colpiscono gli esercizi di vicinato e le medie superfici e sono in palese violazione dell'articolo 1 comma 2 lettere c) d) e) oltre che dell'articolo 5 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) della legge regionale n. 28 del 1999 ed alterano le regole di sana concorrenza sul mercato.

Le aperture festive non costituiscono alcun vantaggio per il cittadino che in tali giornate non può usufruire di altri servizi indispensabili tra cui - pubblici uffici e banche - né di eventi idonei promossi dalle Amministrazioni e vanno certamente contro la volontà popolare espressa nel referendum del 1995 che ha bocciato il quesito referendario per l'apertura domenicale dei negozi.

Inoltre, è noto che la qualifica di comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte' è stata attribuita e per l'intero anno a quasi tutti i comuni siciliani, e che tale abuso ha portato all'emissione del D.A. 137/5.S del 24 gennaio 2008 - Assessorato cooperazione che regola meglio il settore.

Tutto quanto sopra premesso si ritiene necessaria la presentazione di questo disegno di legge che ha l'obiettivo di armonizzare sul territorio siciliano le deroghe per i giorni festivi e di impedire il perpetrarsi di una legittimazione ai comuni siciliani a poter disporre dell'apertura in deroga degli esercizi commerciali in tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi compresi, con la modifica degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 28 del 1999.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

##### Orario di apertura e chiusura

1. All'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole criteri emanati' sostituire le parole dai comuni, sentite' con le

seguenti dalle Camere di commercio di concerto con';

b) il comma 5 è così sostituito:

5. Le Camere di commercio della Sicilia, di concerto con le organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, comunicano ai comuni, per la predisposizione del piano di apertura degli esercizi commerciali, le aree per ogni provincia ed i giorni festivi e domenicali nei quali è consentita l'apertura degli esercizi commerciali. La deroga non può in ogni caso superare le otto festività o domeniche nel corso dell'anno solare oltre le domeniche del mese di dicembre'.

Art. 2.

Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. All'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 inserire le seguenti parole: fino ad un massimo di sedici aperture domenicali e/o festive';

b) al comma 2 dopo le parole è disposta' sostituire le parole dal sindaco' con le seguenti dalle Camere di commercio'.

c) alla fine del comma 3 inserire le seguenti parole: in ogni caso non superando il limite massimo di aperture domenicali di cui al comma 1.'

d) al comma 5 dopo le parole Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca' inserire le seguenti parole d'intesa con l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti'.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**15) DDL N.141 del 17.07.08 - Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali prodotti al di fuori della Regione siciliana destinati ad impianti di smaltimento siti nel territorio regionale.**

**Gruppo Parlamentare:** PDL

**Firmatari:** Limoli Giuseppe (PDL)• **Leontini Innocenzo (PDL)**• Bosco Antonino (PDL).

**Argomenti:** • Territorio e ambiente

**Organo d'Esame:** Iter concluso

### **Iter**

#### **Attuale:**

02 dic 2008 Concluso

#### **Storico:**

23 lug 2008 Annunziato Seduta n. 10 AULA

09 ott 2008 Assegnato per esame Commissione QUARTA

21 ott 2008 Annunzio assegnazione Seduta n. 32 AULA

02 dic 2008 Abbinamento con ddl 305; ddl 280; - VEDI ddl 305 Seduta n. 22 0400  
Commissione QUARTA

---

#### RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali provenienti da altre regioni sta diventando in Sicilia una vera e propria emergenza anche per i recenti fatti relativi ai rifiuti provenienti dalla Campania smaltiti nelle discariche della provincia di Palermo e Catania (Motta S. Anastasia) e nel centro di compostaggio di Grammichele, la cui soluzione, seppur emergenziale e provvisoria, non appare coerente con una politica di programmazione a lungo termine volta alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Così procedendo, il rischio che la nostra Regione potrebbe correre è quello di diventare un'enorme discarica del Mediterraneo.

La materia, com'è noto, è controversa e complessa. Tuttavia, occorre individuare il modo, sia attraverso gli strumenti di programmazione, sia attraverso un'apposita normativa, per sventare nel prossimo futuro questo concreto rischio.

La soluzione può venire dalla attenta lettura del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991, del decreto legislativo n. 22 del 1997

(il cosiddetto decreto Ronchi'), nonché dal testo unico sull'ambiente recentemente approvato dal Parlamento.

Tali fonti normative si basano sul presupposto che la libera circolazione dei rifiuti solidi urbani e speciali non può esserci, non solo per ragioni perequative che impongono di far sopportare il peso ambientale dello smaltimento in discarica a quei territori che producono i rifiuti, ma anche per evitare la pericolosa movimentazione dei rifiuti stessi che può causare danni seri all'ambiente e alla salute. In tal senso si è anche pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 28 giugno 1994, causa C - 187/93.

In questo senso si muove il presente disegno di legge che, nell'affermare in primis che i rifiuti devono essere smaltiti in luoghi prossimi a quelli di produzione, punta tuttavia a regolamentare tassativamente l'eventuale ingresso dei rifiuti solidi urbani e speciali extraregionali nella nostra Regione, consentendolo solo in casi eccezionali e a determinate condizioni indicate nell'articolato, rigorosamente rispettoso della normativa comunitaria e nazionale vigente.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, conformemente al regolamento CE n. 259/93 dell'1 febbraio 1993, alla direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 e al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Sicilia, che sono destinati ad impianti di smaltimento siti nella regione.

Art. 2.

Principi di prossimità e appropriatezza

1. Al fine di ridurre la movimentazione allo stretto necessario e salvaguardare la salute e l'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti indicati all'articolo 1 avviene nel rispetto dei principi di prossimità e appropriatezza sanciti dalla normativa dell'Unione europea e dalla normativa nazionale.

Art. 3.

Presupposti per lo smaltimento nel territorio regionale

1. Lo smaltimento dei rifiuti indicati all'articolo 1 avviene in impianti ubicati nel territorio regionale a condizione che essi siano gli unici appropriati più prossimi al luogo di produzione dei rifiuti.

2. Lo smaltimento è autorizzato dalle competenti autorità previa acquisizione dei seguenti documenti:

a) certificato delle autorità extraregionali, di data non anteriore a tre mesi, attestanti l'assoluta inesistenza o inoperatività, nei territori di competenza, di impianti appropriati per lo smaltimento dei rifiuti, individuati secondo il Catalogo europeo dei rifiuti' (CER);

b) certificati di nulla osta, previamente rilasciati dai sindaci e dalle autorità competenti, alla gestione delle discariche e/o impianti siti nel territorio siciliano, attestanti l'idoneità tecnica dei siti allo smaltimento i rifiuti.

Art. 4.

Smaltimento non autorizzato

1. Lo smaltimento di rifiuti indicati all'articolo 1 effettuato in impianti ubicati nel territorio siciliano senza la previa acquisizione dei documenti all'articolo 3, comma 2, equivale a smaltimento effettuato in assenza di autorizzazione.

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.